SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Corte dei conti

Agenzia del demanio

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 aprile 2005.

Istituzione dell'Università telematica internazionale non statale «Uninettuno».

05A04451

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 88

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 14 aprile 2005.

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

05A03903

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in ventiseiesima seduta comune, il 17 maggio 2005, alle ore 12, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

05A04926

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ticovschi Eugenia Mihaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Ticovschi Eugenia Mihaela, nata a Tulcea (Romania) il 16 novembre 1968, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo «Diploma de licenta in profilul Economic specializarea Finanze, credit si contabilitate» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rinnovato dalla questura di Varese in data 3 ottobre 2001 valido fino al 3 ottobre 2005;

Visto l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto altresì l'art. 49, comma 3 del decreto presidenziale n. 394/1999;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ticovschi Eugenia Mihaela, nata a Tulcea (Romania) il 16 novembre 1968, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto tributario; 2) diritto fallimentare; 4) ordinamento e deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova, consistente in un esame orale da svolgersi in lingua italiana, sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

05A04465

DECRETO 19 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Crobeddu Frederic, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Crobeddu Frederic, nato a Nevers (Francia) il 17 maggio 1966, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale, l'esercizio in Italia della professione;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Diplome d'Ingenieur des Travaux Publics» conseguito presso la «Ecole Speciale des Travaux Publics, du Batiment et de l'Industrie» nel marzo 1991;

Ritenuto peraltro che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A - settore civile ambientale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;

Visto il parere scritto del rappresentante di categoria;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;

Ritenuto che in questa formazione sia riscontrabile il concetto — introdotto dall'art. 1 della direttiva 2001/19/CE — di «formazione regolamentata»;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Crobeddu Frederic, nato a Nevers (Francia) il 17 maggio 1966, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà su: architettura tecnica.

Roma, 19 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A04466

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ligia Mercedes Florez Aristizabal, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ligia Mercedes Florez Aristizabal, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Terapeuta ocupacional» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1», e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Piemonte;

Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza dei servizi nella seduta del 10 marzo 2005;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Terapeuta ocupacional» conseguito nell'anno 1982 presso il «Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» di Bogotà (Colombia) dalla sig.ra Ligia Mercedes Florez Aristizabal, nata a Bogotà (Colombia) il 19 aprile 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

2. La sig.ra Ligia Mercedes Florez Aristizabal è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di terapista occupazionale nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Roma, 19 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A04468

DECRETO 19 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Madeleine Elizabeth Goncalves Firmino Pinto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che prevedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Madeleine Elizabeth Goncalves Firmino Pinto, cittadina portoghese, chiede il riconoscimento del titolo di fisioterapia conseguito nell'anno 1994 presso la «Escola Superior de Saude do Alcoitão» con sede a Alcoitão (Portogallo), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento e titolo;

Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza dei servizi nella seduta del 10 marzo 2005;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Diplomada en Fisioterapia», conseguito nell'anno 1994 presso la «Escola Superior de Saude do Alcoitão» con sede a Alcoitão (Portogallo) dalla sig.ra Madeleine Elizabeth Goncalves Firmino Pinto, nata a Saint Jean (Quebec - Canada) il 4 maggio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Roma, 19 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A04467

DECRETO 19 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Anchu Abraham, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Anchu Abraham ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Physiotherapy» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza dei servizi nella seduta del 10 marzo 2005;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Bachelor of Physiotherapy» rilasciato il 21 marzo 1997 presso «The Tamilnadu Dr. M.G.R. Medical University» di Chennai (India) dalla sig.ra Anchu Abraham, nata a Ranny Kerala (India) il giorno 7 gennaio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Anchu Abraham, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Roma, 19 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A04469

DECRETO 19 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Eskarle del Carmen Pereira Rodriguez, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Eskarle del Carmen Pereira Rodriguez, cittadina venezuelana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Tecnico Superior Universitario en Rehabilitacion - Mencion Terapia Ocupacional» conseguito nel Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 10 marzo 2005;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Tecnico Superior Universitario en Rehabilitacion - Mencion Terapia Ocupacional» conseguito nell'anno 2001 presso il «Colegio Universitario de Rehabilitacion - May Hamilton» di Caracas (Venezuela) dalla sig.ra Eskarle del Carmen Pereira Rodriguez, nata a Tucupita (Venezuela) il 17 marzo 1980 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

2. La sig.ra Eskarle del Carmen Pereira Rodriguez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di terapista occupazionale nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Roma, 19 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A04470

DECRETO 26 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Vit Esteban Ivan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Vit Esteban Ivan, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/94, che nella riunione del 15 luglio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/92;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/92 a seguito della quale il sig. Vit Esteban Ivan è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico» rilasciato in data 18 luglio 1977 dall'Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina (Republica Argentina) al sig. Vit Esteban Ivan, cittadino italiano, nato a Florida - Buenos Aires (Argentina) il 18 agosto 1952, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Vit Esteban Ivan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A04506

DECRETO 26 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Kusamura Shigeki, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Kusamura Shigeki, cittadino giapponese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/94, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/92;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 e 15 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/92, a seguito della quale il sig. Kusamura Shigeki è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico» rilasciato in data 15 dicembre 1995 dall'«Universidade Estadual de Campinas», San Paolo (Brasile) al sig. Kusamura Shigeki, nato a Tokyo (Giappone) il 22 dicembre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Kusamura Shigeki è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A04507

DECRETO 29 aprile 2005.

Mancata iscrizione delle sostanze attive acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin e polioxin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione n. 2005/303/CE del 31 marzo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Visti i regolamenti della Commissione n. 451/2000/CE e n. 1490/2002/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione n. 2005/303/CE del 31 marzo 2005 relativa alla non iscrizione delle sostanze attive acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin e polioxin nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE in quanto i notificanti non hanno rispettato gli obblighi previsti dai regolamenti sopra citati;

Considerato che in attuazione della citata decisione della commissione, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin e polioxin, che non sono state iscritte nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Considerato che in Italia non sono autorizzati prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acido cresilico, diclorofen, kasugamicin e polioxin;

Considerato che in Italia sono autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazametabenz;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazametabenz;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione n. 2005/303/CE del 31 marzo 2005, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazametabenz, deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin e polioxin non sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin e polioxin, in conformità alle disposizioni dell'art. 2, comma 2, della decisione n. 2005/303/CE della commissione.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti imazametabenz, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 30 settembre 2005.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazametabenz, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2006.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazametabenz sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI
A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA IMAZAMETABENZ

Numero di registrazione	Nome prodotto	Data di registrazione	Impresa
7508	Assert	22/06/1988	Basf Italia S.p.a.
7670	Imivenge	18/01/1989	Basf Italia S.p.a.

05A04688

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 aprile 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va Isaia Filippi, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Nola Gianvinvenzo in data 20 dicembre 1990, rep. n. 40849 - Reg. soc. n. 1492/91 - Tribunale di Roma - BUSC n. 32277 - Codice fiscale n. 03986471005;

soc. coop.va T.A.V. Valle Martella, con sede in Zagarolo (Roma), costituita per rogito notaio Cerini Francesco in data 14 gennaio 1998 - Rep. n. 106400 - Reg. soc. n. 36573/98 - Tribunale di Roma - BUSC n. 35205 - Codice fiscale n. 05433761003;

soc. coop.va Il Filo di Arianna, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Barachini Anna in data 26 maggio 1988 - Rep. n. 479 - Reg. soc. n. 6865/88 - Tribunale di Roma - BUSC n. 30789 - Codice fiscale n. 08494380580;

soc. coop.va Il Progetto, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Salerno Francesco in data 14 luglio 1977 - Rep. n. 48654 - Reg. soc. n. 3859 - Tribunale di Roma - BUSC n. 23911 - Codice fiscale n. 03314740584;

soc. coop.va Edil Nuovi Progetti, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Cardelli Paola in data 26 settembre 2000 - Rep. n. 12733 - Reg. soc. n. 19984 - Tribunale di Roma - BUSC n. 36431 - Codice fiscale n. 06324781001;

soc. coop.va C.O.RE.S.S., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Carella Antonio in data 7 luglio 1989 - Rep. n. 33178 - Reg. soc. n. 10347/89 - Tribunale di Roma - BUSC n. 31699 - Codice fiscale n. 03682811009.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia — Ufficio pubblicazioni leggi e decreti — per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 18 aprile 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A04505

DECRETO 21 aprile 2005.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400,

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sotto elencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 65 del 19 marzo 2005, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Horse center soc.coop. a r.l.» con sede in Avigliano (Potenza) frazione di Lagopesole via G. Leopardi, costituita per rogito notaio dott. Omero Vomero, in data 4 aprile 1995, repertorio n. 30394, codice fiscale n. 01097740763, B.U.S.C. n. 2482/2256872;

2) «Centro sociale soc.coop. a r.l.» con sede in Muro Lucano (Potenza) via Giardini, costituita per rogito notaio dott.ssa Beatrice Simone in data 8 aprile 1992, repertorio n. 9058, codice fiscale n. 01109860765, B.U.S.C. n. 2513/259833;

3) «Turismo Be Ambiente soc.coop. a r.l.» con sede in Chiaromonte (Potenza) piazza Garibaldi n. 3, costituita per rogito notaio dott.ssa Valeria Pansa in data 26 luglio 1991, repertorio n. 8992, codice fiscale n. 01098490764, B.U.S.C. n. 2501/258889;

4) «Il Vulture piccola soc.coop. di prod. e lavoro a r.l.» con sede in Rionero in Vulture (Potenza) Vico II Mazzini n. 11, costituita per rogito notaio dott. Roberto Amodio in data 27 settembre 1991, repertorio n. 747, codice fiscale n. 01091390763, B.U.S.C. n. 2465/255789.

Potenza, 21 aprile 2005

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

05A04644

DECRETO 26 aprile 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Futura Service p.s.c.r.l.», in Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PRATO

Visti:

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

il verbale redatto dal notaio dott. Mattera in data 14 aprile 2003 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa Futura Service p.s.c.r.l. con sede legale in Prato, via Cilento 28, codice fiscale n. 01843600972 ha deliberato il proprio scioglimento con nomina del liquidatore nella persona del sig. Pacifico Giovanni Marcello;

il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della cooperativa indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*;

Considerato che il liquidatore dell'ente, sig. Pacifico Giovanni Marcello, risulta, per motivi di salute, impossibilitato a procedere alla liquidazione;

Acquisito il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 22 febbraio 2005, con il quale è stato ritenuto necessario procedere alla sostituzione del predetto liquidatore;

Ritenuto:

di dover procedere alla individuazione del professionista da nominare sostituto del liquidatore, previa acquisizione di disponibilità dei professionisti a suo tempo segnalati con appositi elenchi dagli ordini professionali degli avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti e ragionieri e periti commerciali;

che a tal fine si sono interpellati i professionisti su indicati a cominciare dai primi compresi nei predetti elenchi;

che è stata comunicata, con lettera pervenuta in data 18 aprile 2005, la disponibilità a svolgere l'incarico del rag. Natali Roberto, nato a Prato in data 11 novembre 1962 ed ivi residente in via P.R. Giuliani n. 15, con studio in Prato, via Mozza sul Gorone 1/G;

non sono pervenute comunicazioni di disponibilità dagli altri interpellati;

di dover pertanto procedere al conferimento dell'incarico al predetto professionista;

Decreta:

Il rag. Roberto Natali, nato a Prato, in data 11 novembre 1962 ed ivi residente in via P.R. Giuliani n. 15, con studio in Prato via Mozza sul Gorone 1/G, è nominato liquidatore della società cooperativa «Futura Service p.s.c.r.l.», con sede legale in Prato, via Cilento n. 28, codice fiscale n. 01843600972 in sostituzione del sig. Pacifico Giovanni Marcello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Prato, 26 aprile 2005

Il direttore provinciale: BERLOCO

05A04508

DECRETO 26 aprile 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cooperativa fra autisti ed autotrasportatori S. Marco», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 1999 di decentramento alla Direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di mancata ispezione del 9 dicembre 2004 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore ordinario, nonché la visura storica della soc. coop. «Coop.va fra autisti ed autotrasportatori S. Marco» con sede in Brindisi, via Bastione San Giorgio n. 4, dalla quale si rileva che la stessa è stata posta in liquidazione con verbale di assemblea straordinaria del 25 febbraio 1995, con nomina del liquidatore sig. Calò Franco, residente in Brindisi via Lucrezio 22;

Vista la nota n. 2526 del 4 marzo 2005 con la quale lo scrivente ha assolto all'adempimento previsto dalla legge n. 241/1990;

Ritenuto pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore signor Calò Franco;

Decreta:

Il dott. Cosimo Epifani, residente in San Pancrazio Salentino, via M. Perosi n. 18, con studio in Torre Santa Susanna, via F.S. Renna n. 56 è nominato liquidatore della coop. «Coop.va fra autisti ed autotrasportatori S. Marco», con sede in Brindisi via Bastioni San Giorgio n. 4, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Calò Franco nominato con delibera di assemblea straordinaria del 25 febbraio 2005.

Brindisi, 26 aprile 2005

Il direttore provinciale: MARZO

05A04726

DECRETO 26 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cemento armato» a r.l., in San Vito dei Normanni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Vista la nota ministeriale n. 1576033 del 25 marzo 2005, con la quale viene reso noto che la procedura liquidatoria rientra nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003 senza liquidatore e considerato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità con gli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Decreta:

La società cooperativa «Cemento armato» a r.l., con sede in San Vito dei Normanni, posizione n. 681/128134, costituita per rogito notaio dott. Corrado Scorsanelli in data 16 novembre 1973, repertorio n. 230591, registro imprese n. 1155 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 26 aprile 2005

Il direttore provinciale: MARZO

05A04727

DECRETO 27 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Carota del Fucino a r.l.», in Ortucchio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2005;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «La Carota del Fucino a r.l.», BUSC 2359, con sede in Ortucchio, costituita in data 29 febbraio 1992 per rogito del notaio Roberto Colucci, repertorio 4183, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 6 aprile 1992 ed iscritta al n. 4097 del registro delle società.

L'Aquila, 27 aprile 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A04656

DECRETO 27 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Valli Leccesi a r.l.», in Lecce dei Marsi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2005;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Valli Leccesi a r.l.», BUSC 2359, con sede in Lecce dei Marsi, costituita in data 4 luglio 1983 per rogito del notaio Ettore Prandi, repertorio 2035, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 3 luglio 1983 ed iscritta al n. 63294 del Registro delle società.

L'Aquila, 27 aprile 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A04657

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di sette società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che attribuisce al Ministero delle attività produttive la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, consorzi agrari e piccole società cooperative;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 (nota n. 216399/f934/a), stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate, in via transitoria, alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, C.C., introdotto dal decreto legislativo n. 6/2003, recante «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai fini della conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Esaminati gli atti esistenti presso questa Direzione provinciale del lavoro;

Vista la visura camerale di ciascuna delle sotto elencate cooperative;

Preso atto che le sottoindicate società cooperative sono in liquidazione ordinaria e non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, al fine della cancellazione dal registro delle imprese, delle seguenti società cooperative:

1) cooperativa mista «Interservices», con sede in Massa, piazza Mercurio n. 5;

2) cooperativa prod. e lav. «Sole e mare» con sede in Carrara, via Bassagrande n. 138;

3) cooperativa di trasporti «Lunigiana trasporti coop.», con sede in Fivizzano, via San Giacomo n. 1;

4) cooperativa prod. e lav. «Cooperativa Apuana», con sede in Massa, via Meucci n. 16/2;

5) cooperativa prod. e lav. «La Buona Toscana», con sede in Massa, via Pacinotti n. 14;

6) cooperativa mista «Società cooperativa consortile ex Filanda», con sede in Aulla, Galleria Michelangelo;

7) cooperativa prod. e lav. «Operatori sportivi Avenza», con sede in Avenza di Carrara, via Giovan Pietro n. 26;

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare alla Direzione del lavoro di Massa Carrara, via Don Minzoni n. 5 - 54033 Carrara, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, la Direzione provinciale del lavoro di Carrara comunicherà al conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, la ragione sociale delle società cooperative predette, al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Carrara, 29 aprile 2005

Il direttore provinciale: GALLINA

05A04643

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Villaggio Gaeta - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Cesano Maderno.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2004, con il quale la società cooperativa «Villaggio Gaeta - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cesano Maderno (Milano) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Antonio Serpico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Armando Cascio, nato a Napoli 19 ottobre 1970, domiciliato in Monza (Milano), via Arosio n. 9, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Antonio Serpico, rinunciatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04689

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Abanico - Soc. coop. a r.l.», in Bergamo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 gennaio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Abanico - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Bergamo (codice fiscale n. 02524460165) è posta il liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Christian Dominici, nato a Pesaro il 1° maggio 1973, domiciliato in Milano, via Montecatini n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04690

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Italmove - Piccola società cooperativa a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 giugno 2003 e successivi accertamenti dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Italmove - Piccola società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Firenze (codice fiscale n. 94087710482) è posta il liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Umberto Galasso, nato a San Severo (Foggia) il 15 ottobre 1964, con studio in Firenze, via Lamarmora n. 53, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04691

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Di Motta Visconti - Soc. coop.» a r.l., in sigla «Coop. MOVIS S.c.r.l.», in Motta Visconti, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 gennaio 2005 e della relazione del liquidatore dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Di Motta Visconti - Soc. coop.» a r.l., in sigla «Coop. MOVIS S.c.r.l.», in liquidazione, con sede in Motta Visconti (Milano) (codice fiscale n. 00675640155) è posta il liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Vladimiro Boldi Cotti, nato a Mantova il 14 settembre 1960, domiciliato in San Giorgio di Mantova (Mantova), via Torino n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04692

DECRETO 12 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Pegaso a rl», in Poggio Imperiale, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pegaso a rl», con sede in Poggio Imperiale (Foggia), costituita in data 15 novembre 1996 con atto a rogito del notaio dott.ssa Emma Lamonaca di San Severo (Foggia), n. REA 496770, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Francesco Amendolito, nato a Bari il 16 settembre 1964, con studio in Foggia, viale G. di Vittorio n. 64, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04639

DECRETO 12 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Bahia II - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Villaricca, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Bahia II - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Villaricca (Napoli), costituita in data 10 gennaio 1990, con atto a rogito del notaio dott. D'Ambrosio Ida di Napoli, n. REA 471116, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Ricci Vittorio, nato a Sant'Omero (Teramo) il 17 luglio 1939, con studio in Napoli, via Luigi Caldieri n. 127, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04640

DECRETO 12 aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CER - Cooperativa edilizia residenziale a r.l.», in Casoria.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999 con il quale la società cooperativa «CER - Cooperativa edilizia residenziale a r.l.», con sede in Casoria (Napoli) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Pietro Natale ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale prot. 1580905 del 22 dicembre 2003 rimasta inevasa;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Vittorio Ricci, con studio in Napoli via Luigi Caldieri n. 127, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CER - Cooperativa a r.l., con sede in Casoria (Napoli) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 17 marzo 2000, in sostituzione del dott. Pietro Natale, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04641

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 aprile 2005.

Uso delle reti da posta nelle isole minori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, recante misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il decreto legislativo 26 luglio 2004, n. 153, recante disposizioni in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il Trattato di Amsterdam che prevede l'adozione di misure dirette a ridurre il divario tra i livelli delle varie Regioni e il ritardo delle Regioni meno favorite o insulari, ribadito peraltro dall'art. III-220 della Costituzione europea;

Visto l'art. 158 del Trattato di Amsterdam che equipara le isole alle Regioni meno favorite ed impegna alla riduzione del divario di sviluppo che le caratterizza;

Considerato che le isole minori rappresentano una preziosa risorsa dal punto di vista culturale, paesaggistico, turistico ed economico per l'Italia e per l'intero Mediterraneo e che, pertanto, detta risorsa deve essere opportunamente salvaguardata;

Considerate, peraltro, le condizioni particolarmente svantaggiate nonché l'estrema fragilità del tessuto socio-economico delle popolazioni residenti nelle isole minori del territorio nazionale;

Considerato che la struttura economica e sociale delle isole minori dipende in modo prevalente dell'attività di pesca;

Considerato che sulla maggior parte delle isole minori nazionali gravano specifiche problematiche di natura diversa, in particolare geologiche, sociali e di lontananza dal Continente e dai mercati di sbocco, che contribuiscono a limitare ulteriormente le aspirazioni di sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti;

Considerato che una parte significativa delle isole minori italiane è interessata da iniziative dirette alla realizzazione di una rete di aree protette e marine e che attualmente risultano già costituite 15 riserve marine;

Considerato in particolare il carattere artigianale della pesca costiera effettuata con attrezzo da posta dai pescatori residenti nelle isole minori, all'interno delle acque territoriali nazionali;

Considerato che nella stagione estiva la pesca costiera effettuata con attrezzo da posta è resa assai difficile dal vertiginoso incremento del traffico nautico legato alle attività turistiche e del tempo libero in genere, che si registra nelle acque di interesse dei pescatori delle isole minori;

Considerate le particolari condizioni geo-morfologiche dei fondi marini circostanti le isole minori, caratterizzati in larga parte da elevata batimetria;

Ritenuto necessario tutelare le specie marine sottoposte a particolare regime di protezione insieme all'attività dei pescatori interessati;

Ravvisata l'opportunità di consentire ai pescatori delle isole minori, per il solo periodo estivo del 2005, la pesca con attrezzo da posta in deroga ai parametri tecnici vigenti, in vista della nuova regolamentazione comunitaria per la pesca nel Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 2002, n. 2, recante la delega di attribuzione del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Articolo unico

In deroga a quanto previsto all'allegato 2 del regolamento (CE) n. 1626 del 1994, per il periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 luglio 2005, è consentito l'uso nella zona di mare di 12 miglia circostante le isole minori, dell'attrezzo da posta avente le seguenti caratteristiche:

la rete deve avere una lunghezza non superiore a chilometri 5; l'altezza della rete non deve superare i metri 20;

l'apertura della maglia della rete non può essere inferiore a 20 mm né superiore a 180 mm;

la rete deve essere munita ogni 200 metri di galleggianti di colore giallo e di segnali luminosi di colore giallo visibili ad almeno 5 miglia di distanza;

la rete deve essere opportunamente ancorata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

05A04510

DECRETO 26 aprile 2005.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini dei «Campi Flegrei» D.O.C., in Napoli, e il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 2 luglio 2004 dal Consorzio tutela vini dei «Campi Flegrei» D.O.C., con sede in Napoli, via S. Aspreno n. 2, presso la C.C.I.A.A. di Napoli, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 29 marzo 2005 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela vini dei «Campi Flegrei» D.O.C., con sede in Napoli, via S. Aspreno n. 2, presso la C.C.I.A.A. di Napoli, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 29 marzo 2005.

Art. 2.

Il Consorzio tutela vini dei «Campi Flegrei» D.O.C. è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini dei «Campi Flegrei» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04445

DECRETO 26 aprile 2005.

Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione

del 20 dicembre 2004 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Viste le richieste con le quali sono state proposte delle nuove denominazioni;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
009214	Mobilomo	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
009225	Islal	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
009131	Anetta	600	HS	Maisadour Semences - Francia
009231	Maximmo	700	HS	Limagrain Italia S.p.a. e AG Reliant Genetics - USA

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A04654

DECRETO 26 aprile 2005.

Modifica della denominazione di varietà di mais iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10, del 14 gennaio 2005, con il quale sono state iscritte al Registro nazionale, tra l'altro, le varietà di mais denominate «Plasti CS e NK Karpos»;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32, del 7 febbraio 2002, con il quale è stata iscritta al Registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata «Net»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 12 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste con le quali sono state proposte le nuove denominazioni;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposta di nuove denominazioni;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais «Plasti CS» è modificata in «Codiplus»; la denominazione della varietà di mais «NK Karpos» è modificata in «Karpos»; La denominazione della varietà di mais «Net» è modificata in «Netto».

Roma, 26 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A04655

DECRETO 27 aprile 2005.

Autorizzazione, al laboratorio «Università di Sassari - Dipartimento scienze ambientali agrarie e biotecnologie agroalimentari - Sezione tecnologie alimentari», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 26 aprile 2005 dal laboratorio Università di Sassari - Dipartimento scienze ambientali agrarie e biotecnologie agro-alimentari - Sezione tecnologie alimentari, ubicato in Sassari, Viale Italia n. 39, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 2 marzo 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Università di Sassari - Dipartimento scienze ambientali agrarie e biotecnologie agro-alimentari - Sezione tecnologie alimentari, ubicato in Sassari, Viale Italia n. 39, nella persona del responsabile P.I. Cicu M. F. Ivana, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 13
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 14
Alcalinità delle ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 10
Anidride solforosa libera e totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 25 Met rapido par 2.3
Ceneri	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All pto 9
Densità relativa a 20 °C	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 1 Met usuale par 5.2
Estratto secco ridotto	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 4 + All pto 5
Estratto secco totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 4
pH	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 24
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All pto 3 Met usuale par 5.2 Reg CE 128/2004 23/01/2004 GU L19/3 27/01/2004 All 4bis Reg CE 355/2005 28/02/2005 GU L056/3 02/03/2005
Zuccheri riduttori	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 5 Met usuale par 3.2.1

05A04722

DECRETO 3 maggio 2005.

Revoca dell'autorizzazione, concessa con decreto ministeriale 8 gennaio 2004, al laboratorio «Regione Lombardia - Laboratorio di Prova E.R.S.A.F. - Sede operativa Torrazza Coste di Pavia», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica,

registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 17 del 22 gennaio 2004 con il quale il laboratorio Regione Lombardia Laboratorio di prova E.R.S.A.F. - Sede Operativa Torrazza Coste di Pavia, ubicato in Torrazza Coste (Pavia), via Roccagioia n. 48 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino al 7 gennaio 2007 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 7 gennaio 2007;

Considerato altresì, che su richiesta di questa Amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 19 aprile 2005, numero di protocollo 7922/05/PB/ep che al laboratorio in argomento l'accreditamento è scaduto in data 8 marzo 2005;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto dell'8 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2004, con il quale il laboratorio Regione Lombardia Laboratorio di prova E.R.S.A.F. - Sede operativa Torrazza Coste di Pavia, ubicato in Torrazza Coste (Pavia), via Roccagioia n. 48, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04719

DECRETO 3 maggio 2005.

Revoca dell'autorizzazione concessa, con decreto ministeriale 4 giugno 2002, al laboratorio «Regione Lombardia - Laboratorio di prova E.R.S.A.F. - Sede operativa di Mantova», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 4 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 144 del 4 giugno 2002 con il quale il Regione Lombardia Laboratorio di prova LAB-ISLC MN, ubicato in Mantova, via Leopoldo Pilla n. 25/B è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, aventi valore ufficiale fino al 21 giugno 2005 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Visto il decreto ministeriale dell'8 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 243 del 18 ottobre 2003 con il

quale il laboratorio Regione Lombardia Laboratorio di prova LAB-ISLC MN, ha variato la denominazione in Regione Lombardia Laboratorio di prova E.R.S.A.F. - Sede operativa Territoriale di Mantova, ubicato in Mantova, via Leopoldo Pilla n. 25/B;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 21 giugno 2005;

Considerato altresì, che su richiesta di questa Amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 19 aprile 2005, numero di protocollo 7920/05/PB/ep che al laboratorio in argomento l'accreditamento è scaduto in data 8 marzo 2005;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto del 4 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 144 del 21 giugno 2004, con il quale il laboratorio Regione Lombardia Laboratorio di prova E.R.S.A.F. - Sede operativa di Mantova, ubicato in Mantova, via Leopoldo Pilla n. 25/B, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04720

DECRETO 3 maggio 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio enochimico unione italiana vini soc. coop.», autorizzato, con decreto 6 maggio 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i Regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 181 del 3 agosto 2002, con il quale autorizza il «Laboratorio enochimico unione italiana vini», ubicato in Verona, Viale del Lavoro n. 8, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 20 aprile 2005, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 dicembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 6 maggio 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio enochimico unione italiana vini soc. coop. è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg 2568/1991/CEE 11 luglio 1991 *Gazzetta Ufficiale* L248 5 settembre 91 All 2
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg 2568/1991/CEE 11 luglio 1991 *Gazzetta Ufficiale* L248 5 settembre 91 All 9
Composizione degli acidi grassi	Reg 2568/1991/CEE 11 luglio 1991 *Gazzetta Ufficiale* L248 5 settembre 91 All 10A e 10B
Composizione e contenuto di steroli	Reg 2568/1991/CEE 11 luglio 1991 *Gazzetta Ufficiale* L248 5 settembre 91 All 5
Perossidi	Reg 2568/1991/CEE 11 luglio 1991 *Gazzetta Ufficiale* L248 5 settembre 91 All 3
Polifenoli totali	MI 051/2002 rev 2
Tocoferoli	MI 052 rev 4 2002

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04721

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

1° programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001), Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini fiera - Cattolica - 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS - Riccione FS. (Deliberazione n. 86/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, sub «Sistemi urbani», con la dizione «Costa romagnola metropolitana», il progetto in esame con un costo complessivo di 2,582 milioni di euro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, *errata corrige* in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004) con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in apposito allegato, conferma l'intervento «Costa romagnola metropolitana» tra le iniziative potenzialmente attivabili nel periodo considerato;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 18 novembre 2004, n. 657, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare del 1° stralcio funzionale del «Trasporto rapido costiero (TRC) tratta Rimini FS - Riccione FS», proponendone l'approvazione con prescrizioni, ai soli fini procedurali;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna, sottoscritta il 19 dicembre 2003, con la denominazione «Trasporto rapido di massa Rimini-Riccione-Cattolica»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il TRC interessa l'area costiera romagnola, che costituisce uno dei più importanti bacini di turismo balneare europeo con connotati di sempre maggior stazionarietà e che è servita dalla strada litoranea, fortemente congestionata a causa del traffico automobilistico privato, soprattutto durante il periodo giugno-settembre, e lungo la quale l'offerta di servizio di trasporto pubblico è attualmente incentrata sulla filovia che dal 1939 collega il centro storico di Rimini con l'area urbana centrale di Riccione;

che l'opera inciderà sul riequilibrio modale dei traffici e sui livelli di accessibilità territoriale, creando i presupposti per una significativa revisione della disciplina della circolazione viaria e quindi per un miglioramento sostanziale della qualità urbana e ambientale;

che più specificatamente i criteri informatori del TRC riflettono un modello funzionale ispirato alla logica dei sistemi integrati, assicurando:

l'interscambio con le stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione ai fini di un'efficace integrazione, a regime, con i servizi ferroviari nazionali e regionali;

l'integrazione con la locale rete di autoservizi che verrà razionalizzata;

l'integrazione con il trasporto automobilistico privato per incentivare l'interscambio tra mezzo privato e pubblico e alleggerire la pressione cui è sottoposta la rete viaria;

il miglioramento dei livelli di accessibilità al nuovo sistema tramite la realizzazione di percorsi pedonali per collegare le fermate del TRC con la litoranea;

che il tracciato del 1° stralcio (Rimini FS - Riccione FS) è costituito da circa 11 Km di linea, di cui circa 5 Km a semplice via di corsa in sede protetta, mentre il restante è a doppia via di corsa ed in sede promiscua/riservata e si sviluppa per circa 600 m in galleria;

che in particolare il tracciato, come definito nel progetto, è costituito:

dalla tratta principale Rimini FS - Riccione FS, in sede protetta, di circa 10,1 Km, in cui è prevista la realizzazione di una piattaforma stradale specializzata ed attrezzata per la circolazione di veicoli innovativi denominati «tram su gomma» e che si sviluppa in affiancamento alla linea FS Bologna-Ancona;

dalla sub-tratta Rimini FS - Ponte dei Mille in sede promiscua libera;

dalla sub-tratta Cavalieri di Vittorio Veneto - Aeroporto in sede propria riservata;

dalla sub-tratta di collegamento tra il deposito-officina e la nuova linea (tratta Flaminio-Chiabrera) in sede promiscua libera;

che l'opera rientra nel quadro della programmazione urbanistica del Piano territoriale regionale, del Piano regionale integrato dei trasporti, del Piano infraregionale della provincia di Rimini e del Piano territoriale di coordinamento provinciale;

che il progetto del TRC - già incluso in Accordi di programma stipulati, rispettivamente il 19 dicembre 1994, il 13 ottobre 1997 e l'8 maggio 1998, ha formato oggetto di un Accordo di programma e di servizio sottoscritto il 18 dicembre 1998 tra regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini, comune di Rimini, comune di Riccione, Consorzio TRAM di Rimini per il coordinamento delle iniziative del TRC, con specifico riferimento alla realizzazione della nuova infrastruttura di collegamento tra Rimini FS e Riccione FS, accordo che individua il suddetto Consorzio, poi trasformato in Agenzia, quale affidatario delle attività necessarie a completare l'*iter* autorizzativo nei confronti delle amministrazioni interessate e di F.S. S.p.a, nonché alla costruzione delle opere e alla gestione del servizio;

che è stato sottoscritto, in data 24 giugno 1999, un Accordo di procedura fra le FS S.p.a. e il Consorzio TRAM, con il quale vengono disciplinati i rapporti fra le parti per la realizzazione dell'intervento;

che, dopo la stipula di un ulteriore Accordo di programma in data 22 dicembre 2000, un ultimo Accordo, del 14 maggio 2003, riconferma le precedenti pattuizioni e conferisce priorità alla realizzazione della tratta Rimini FS - Riccione FS, considerata immediatamente eseguibile perché già inserita nella programmazione urbanistica e valutata compatibile sotto il profilo ambientale;

che il progetto preliminare dell'intera tratta Rimini Fiera - Cattolica è stato trasmesso, nel marzo 2003, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli altri enti e organismi competenti dal soggetto aggiudicatore, che poi ha limitato l'intervento da sottoporre ad istruttoria alla tratta Rimini FS - Riccione FS ed ha trasmesso il progetto preliminare, che costituisce un aggiornamento di quello finanziato ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211, agli enti gestori delle interferenze;

che la regione Emilia-Romagna, con delibera della giunta regionale n. 1221 del 30 giugno 2003, ha espresso parere favorevole sul progetto, tra l'altro sottolineando, per quanto concerne gli aspetti di compatibilità ambientale, come per la tratta in questione sia stata esperita la procedura di verifica con esito positivo e con esclusione dall'ulteriore procedura di VIA, e ha formulato la propria valutazione positiva sulla localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002;

che parere favorevole, con prescrizioni, ha espresso altresì il Ministero per i beni e le attività culturali in data 8 novembre 2003, recependo le indicazioni delle competenti Soprintendenze;

che parere favorevole, con prescrizioni attinenti sia alle successive fasi di programmazione che agli aspetti economici, ha espresso anche la Commissione interministeriale per le metropolitane di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, con voto n. 282/M, nella seduta del 25 marzo 2004;

che non sono pervenute osservazioni da parte degli enti gestori delle interferenze;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato in Agenzia TRAM;

che la modalità prevista per l'affidamento dei lavori è l'appalto integrato;

che i tempi di predisposizione del progetto definitivo e di realizzazione dell'intervento, al netto di quelli necessari per gli espropri e per l'acquisizione del materiale rotabile, sono di massima indicati in cinquantaquattro mesi;

che il CUP del progetto è D91H9800000000;

sotto l'aspetto finanziario:

che l'intervento per il quale viene ora sottoposto a questo Comitato il progetto preliminare e le tratte terminali del TRC, come accennato, aveva formato oggetto di finanziamenti assegnati da questo Comitato a carico delle risorse della legge n. 211/1992, andati in economia perché non impegnati entro il termine previsto;

che il costo dell'intervento all'esame, prima quantificato nel progetto preliminare in 93.375.873,58 euro (di cui 70.266.387,45 per lavori a base d'appalto e fornitura di 15 unità di trazione), è stato ridimensionato, in fase istruttoria, in 92.961.800,41 euro a seguito delle osservazioni della citata Commissione *ex lege* n. 1042/1969 in merito all'entità delle voci «imprevisti impianti» e «spese tecniche pregresse»;

che in data 13 giugno 2003 è stato sottoscritto un Accordo preliminare tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli enti interessati (regione Emilia-Romagna, comune di Rimini, comune di Riccione e Agenzia TRAM) nel quale gli enti stessi richiamandosi ai propri atti deliberativi, formalizzano gli impegni finanziari a proprio carico;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di rinviare alla fase di approvazione del progetto definitivo l'assegnazione di risorse a carico dei fondi destinati all'attuazione del 1° Programma delle opere strategiche, essendo previsti approfondimenti tecnici in relazione alle indicazioni della regione, che, tra l'altro, prospetta l'eliminazione della deviazione per l'aeroporto e alcune rettifiche di tracciato;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare del «Trasporto rapido costiero Rimini Fiera-Cattolica - 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 92.961.800,41 euro, di cui alla precedente presa d'atto, costituisce il limite di spesa dell'intervento.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui è condizionata l'approvazione del progetto e da recepire in sede di redazione del progetto definitivo, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

2. *Copertura finanziaria.*

La individuazione della copertura finanziaria sarà effettuata in sede di esame del progetto definitivo, in relazione alla previsione dei citati approfondimenti tecnici connessi alle indicazioni della regione Emilia-Romagna.

3. *Clausole finali.*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.3 debbono essere recepite in tale fase.

3.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «Trasporto rapido costiero Rimini Fiera-Cattolica - 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS» approvato con la presente delibera.

3.3. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.5. Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2005
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 355

ALLEGATO

TRASPORTO RAPIDO COSTIERO (TRC)
RIMINI FIERA - CATTOLICA

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE
DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Le prescrizioni, emerse nel corso dell'istruttoria, da recepire in sede di progetto definitivo sono per gli:

Aspetti tecnici:

provvedere alla rettifica del percorso di attraversamento dell'area (di proprietà RFI) in prossimità della stazione di Rimini dal km 0+355 al km 0+936 ed allo spostamento del tracciato dal km 0+936 al km 1+764 da mare a monte della ferrovia in attraversamento dell'area Grandi officine ferroviarie;

eliminare la deviazione dalla ferrovia fino all'ingresso dell'aeroporto, dal km 6+591 al km 6+960,

prevedere una corsia in sede protetta (eventualmente ad unica via di corsa) nel tratto attualmente previsto in sede stradale e precisamente dal Km 10+153 al Km 10+800,

il progetto definitivo dovrà essere redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica;

le opere d'arte relative agli attraversamenti dei corsi d'acqua, dovranno essere progettate nel rispetto del libero deflusso degli eventi di piena (tempo di ritorno 200 anni) presi a rferimento nel Progetto di piano stralcio di Bacino Marecchia-Conca e con soluzioni tecniche che garantscono la continuità delle fasce riparali (articoli 8 e 9 delle Norme di piano);

il progetto definitivo dovrà essere presentato al competente Servizio tecnico Bacino Conca Marecchia per l'ottenimento dei relativi pareri, autorizzazioni e concessioni, in merito alle interferenze idrauliche e all'eventuale occupazione di aree demaniali.

il segnalamento dovrà essere concepito in una logica complessiva con il regolamento di esercizio, per gli aspetti legati alla sicurezza;

i veicoli che circolino al di fuori della via guidata, devono rispettare norme del codice della strada. In considerazione che tale codice non consente la circolazione di veicoli di lunghezza superiore a 18,75 m, l'impostazione del progetto definitivo dovrà tener conto di tale limitazione;

prevedere tronchini di ricovero nei tratti a binario unico, al fine di non provocare il blocco della circolazione per periodi di tempo considerevoli in caso di fermo in linea;

il progetto definitivo dovrà contenere gli elaborati atti a dimostrare la corretta applicazione delle norme per gli impianti antincendio;

la marcia con motore diesel dovrà essere limitata solo alle reali necessità al fine di ottimizzare le prestazioni di esercizio;

le problematiche connesse alle interferenze con la linea ferroviaria BO - AN dovranno essere verificate con le FS e se il caso procedere ad un aggiornamento dell'Accordo di procedura «TRAM - Ferrovie dello Stato» del 24 giugno 1999;

Aspetti di tutela paesaggistica, architettonica ed archeologica:

predisporre adeguate misure di compensazione a fenomeni di compressione spaziale indotti dall'intervento progettato, laddove in particolare si predispongono nuove opere per l'attraversamento dei corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 146, punto *c)* del decreto legislativo n. 490/1999 e ci si accosta sensibilmnemte alle emergenze architettoniche più significative ed in particolare quelle tutelate ai sensi del Titolo 1 del decreto legislativo n. 490/1999, nonché dalla installazione dei numerosi punti di sosta e di sottopassi, specie in prossimità di aree urbane caratterizzate da impianti d'alberi ormai di forte caratterizzazione urbana ed in generale in prossimnità dei centri storici delle città della costa.

Il progetto dovrà comprendere un piano di inserimento paesaggistico da realizzarsi contestualmente alle opere e ciò per la mitigazione visiva del percorso e delle opere in elevato, fondato su una adeguata analisi paesaggistica del luogo che individui i principi di mitigazione e valorizzazione degli elementi naturali utili per la formulazione delle strategie di intervento adatte allo scopo.

Si tratta cioè di adottare criteri di «compensazione paesaggistica» organizzando il verde di nuovo impianto lungo i percorsi viari trasversali e/o confluenti alla linea T.R.C. e le relative direttrici visive, con macchie arbustive ed arboree diffuse a/o a filari da estendere fino alla linea ferroviaria a monte ed alla costa mare.

La «mitigazione di impatto» potrà essere perseguita anche attraverso procedimenti di schermatura visiva, mediante creazione di filtri visivi in corrispondenza dei punti di osservazione preferenziali, che occorrerà individuare con precisione non solo per mitigare l'effetto «barriera» ma anche l'inserimento delle numerose rotatorie e degli snodi, che comunque dovranno essere evitati all'interno delle aree tutelate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo n. 490/1999.

Dovranno predisporsi attorno all'impianto e lungo le molteplici direzioni visive e di percorso, opportune fasce boscate, di altezza differenziata, di nuovo impianto o potenziando quelle già esistenti, prefigurandone i relativi processi di crescita nel tempo; infine occorrerà individuare interventi di riordino e/o di inerbimento delle aree in rilevato o pianeggianti limitrofe.

Le barriere fonoassorbenti ed i muretti esterni a margine della carreggiata dovranno essere adeguatamente coperti, rispettivamente da vegetazione rampicante e da piante arbustive, per tratti alterni al fine di eliminare l'effetto prospettico di «barriera continua» che tali strutture viarie comportano in elevato ed in piano; per l'abbattimento di alberi sono ribadite le osservazione delle summenzionate note n. 8674 del 31 maggio 1997 e n. 10500 del 29 giugno 1998.

In merito alle opere architettoniche, occorre in sede di valutazione definitiva complessiva dell'intero progetto, concordare con le Soprintendenze competenti le finiture al fine di evitare l'inserimento di elementi cromaticamente disarmonici, specie in considerazione della loro costante iterazione lungo il percorso (portali, muretti, schermature, ecc..).

Per le opere di pavimentazione inoltre occorre evitare l'uso di elementi autobloccanti (betonella) almeno in prossimità ed all'interno dei centri abitati e certo nelle aree tutelate ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999;

effettuare sondaggi di controllo in aree specifiche di interesse archeologico, che verranno indicate a parte dalle Soprintendenze competenti e controllo continuo dei lavori di scavo da eseguirsi da parte di personale tecnico specializzato, in grado di intervenire nel caso di rinvenimenti.

05A04449

CORTE DEI CONTI

DECRETO 28 aprile 2005.

Rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il C.C.N.L. del personale comparto Ministeri in data 16 febbraio 1999;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti, approvato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 14 dicembre 2000;

Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, approvato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 18 luglio 2001;

Vista la dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti di cui ai decreti presidenziali del 1° ottobre 1998, del 23 maggio 2002, del 29 maggio 2003 e del 24 ottobre 2003;

Visto il contratto collettivo di lavoro integrativo del 12 novembre 2004, certificato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con il quale in esecuzione dell'art. 15 del citato C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, sono stati rideterminati i contingenti delle singole posizioni economiche interne alle aree di inquadramento del personale amministrativo non dirigenziale;

Rilevato che detta dotazione organica, comprendente 2893 unità di personale, di cui 70 appartenenti alle qualifiche dirigenziali e 2823 alle aree funzionali e posizioni economiche, comporta una spesa complessiva, attualizzata ai valori stipendiali vigenti al 31 dicembre 2004, pari ad euro 109.282.000;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato debbono essere rideterminate apportando una riduzione non inferiore al

5% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione con significativa riduzione del numero dei dipendenti applicati in comparti logistico-strumentali e di supporto;

Considerato che tale riduzione, per l'organico del personale amministrativo della Corte dei conti, deve attestarsi a non meno di euro 5.464.100;

Attesa la necessità che, in coerenza con la riduzione di spesa di cui si tratta, la dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti venga determinata nel numero massimo di 2742 unità con una spesa complessiva di euro 103.813.600 inferiore di euro 5.468.400 a quella di 109.282.000;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento l'individuazione delle dotazioni organiche per singoli uffici o aree istituzionali nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alle citate 2742 unità;

Consultate le organizzazioni sindacali;

Sentito il consiglio di amministrazione nell'adunanza del 27 aprile 2005;

Sulla proposta del Segretario generale;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti è stabilita in complessive n. 2742 unità, ripartite nelle sottoindicate qualifiche dirigenziali, aree funzionali e posizioni economiche.

Dirigenti di prima fascia	5
Dirigenti di seconda fascia	65
Totale qualifiche dirigenziali	70
Posizione economica C3	285
Posizione economica C2	459
Posizione economica C1	539
Totale area C	1283
Posizione economica B3	504
Posizione economica B2	607
Posizione economica B1	267
Totale area B	1378
Posizione economica A1	11
Totale aree C, B, A	2672
Totale generale	2742

2. Con successivo decreto, da adottarsi su proposta del Segretario generale, saranno individuate le dotazioni organiche per singoli uffici o aree istituzionali nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alle citate 2742 unità.

3. Il presente decreto, munito del visto del Servizio del bilancio della Corte dei conti, sarà trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2005

Il presidente: STADERINI

05A04728

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 15 aprile 2005.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 42207 del 30 dicembre 2004 relativo ai beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 42207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2005, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Considerato l'esito di ulteriori accertamenti effettuati dagli uffici dell'Agenzia del demanio;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 42207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato A al decreto n. 42207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 dicembre 2004 è modificato come segue:

i dati identificativi dell'immobile sito in Puglia – Brindisi – ex sede Genio Civile – via Casimiro, 38 di cui alla pagina 68 della *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2005 sono sostituiti dai seguenti: C.F. foglio 190, particella 3652, subalterno 11;

i dati identificativi dell'immobile sito in Toscana – Firenze – Palazzo uffici finanziari Agenzia entrate – via S. Caterina d'Alessandria, 26, di cui alla pagina 68 della *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2005 sono sostituiti dai seguenti: C.F. foglio 158, particella 4 subalterno 1 (graffata a particella 475) e subalterno 2.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore: SPITZ

05A04521

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2005.

Decadenza della Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. (in breve Carige Assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo corpi di veicoli ferroviari. (Provvedimento n. 2349).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto del 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge del 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. (già Norditalia Assicurazioni - Compagnia di Assicurazioni S.p.a.) ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera di rinuncia all'esercizio dell'attività nel ramo 4.Corpi di veicoli ferroviari assunta dal consiglio di amministrazione della società nella riunione del 14 febbraio 2005;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in relazione alla rinuncia da parte della Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo sopra indicato;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la decadenza della Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 4.Corpi di veicoli ferroviari di cui al punto *A)* dell'allegato al suddetto decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2005

Il presidente: GIANNINI

05A04723

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

DECRETO 22 aprile 2005.

Regolamento per il conferimento delle borse di studio dell'I.S.P.E.S.L., ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;

Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera *e)* del predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il quale prevede che il Consiglio di amministrazione disciplini le modalità di conferimento delle borse di studio;

Vista la deliberazione n. 15/2004 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 27 dicembre 2004, con la quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il conferimento delle borse di studio;

Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica 6/I.4.d.a.7/70-3275//P, ha approvato il predetto regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;

Emana

l'unito regolamento concernente il conferimento delle borse di studio dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2005

Il presidente: MOCCALDI

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO DELL'ISPESL, PER CITTADINI ITALIANI O DELL'UNIONE EUROPEA E/O PER STRANIERI, IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA, O DEL DIPLOMA DI LAUREA, O DEL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE (art. 13, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002)

Art. 1.

1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, di seguito chiamato Istituto, conferisce borse di studio, correlate alle esigenze previste nei piani di attività, al fine di avviare i giovani alle attività di ricerca e di supporto alla ricerca, fornendo al consiglio di amministrazione la dovuta informativa.

2. Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dando la possibilità ai giovani laureati e/o diplomati di svolgere, presso le strutture scientifiche richiedenti, studi, ricerche nonché attività di supporto scientifico alla ricerca, al fine di acquisire capacità specifiche nei campi che interessano l'attività dell'Istituto e siano conformi a suoi fini istituzionali.

3. Le borse di studio sono conferite a cittadini italiani e dell'Unione europea, in possesso del diploma di laurea specialistica, o del diploma di laurea, o del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Possono essere inoltre istituite borse di studio per laureati stranieri, nell'ambito degli indirizzi di ricerca promossi dall'Istituto.

Art. 2.

1. L'impegno finanziario e le aree tematiche delle borse da assegnare vengono stabiliti nel piano di attività dell'Istituto.

2. Il numero e la tipologia delle borse vengono determinati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, sentito il parere del comitato scientifico e le deliberazioni sono attuate dal direttore generale.

3. Con atto del direttore generale sono indetti i concorsi e nominate le commissioni esaminatrici.

Art. 3.

1. Le borse di studio sono conferite in seguito a pubblico concorso, per titoli, o integrato da colloquio.

2. Non possono essere assegnate le borse a dipendenti dell'Istituto o a dipendenti di altri enti pubblici.

3. Le borse di studio sono di durata annuale e possono essere rinnovate per non più di un anno, nell'ambito dei piani dell'attività dell'Istituto.

4. L'attribuzione di borsa di studio non si configura come rapporto di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione professionale del borsista.

Art. 4.

1. Le borse non danno luogo a trattamenti o riconoscimenti ai fini previdenziali.

2. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse, assegni o sovvenzioni di analoga natura, concessi dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che privati, con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato.

Art. 5.

1. Il borsista sarà assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 6.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme stabilite dal disciplinare relativo alle borse di studio, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 7.

1. La valutazione delle attività espletate viene svolta dal dirigente responsabile cui il borsista è assegnato, mediante una relazione trasmessa al presidente dell'Istituto.

2. Il presidente provvederà a trasmettere la suddetta relazione al consiglio di amministrazione per la dovuta informativa.

05A04661

DECRETO 22 aprile 2005.

Regolamento concernente la disciplina e modalità della attività brevettuale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;

Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera *e)* del predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il quale prevede che il Consiglio di amministrazione regolamenti la disciplina e le modalità dell'attività brevettuale;

Vista la deliberazione n. 15/2004 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 27 dicembre 2004, con la quale è stato approvato il regolamento recante disciplina e modalità dell'attività brevettuale;

Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica - 6/I.4.d.a.7/70-3275//P, ha approvato il predetto regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;

Emana

l'unito regolamento recante disciplina e modalità dell'attività brevettuale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2005

Il presidente: MOCCALDI

ALLEGATO

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA E LE MODALITÀ DELL'ATTIVITÀ BREVETTUALE (art. 13, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002).

Art. 1.

1. I ricercatori dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono titolari esclusivi dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui sono autori, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

2. In caso di più autori, dipendenti delle Università, delle pubbliche amministrazioni aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

Art. 2.

1. Il ricercatore ha facoltà di chiedere all'Istituto di concorrere a sostenere, anche a titolo di anticipazione, gli oneri derivanti dalle procedure di brevettazione, in base a criteri che verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione con apposita delibera, previo parere del comitato scientifico (o di apposita commissione consultiva) sui requisiti del brevetto.

Art. 3.

1. L'Istituto, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante all'Istituto stesso ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

2. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.

3. Nel caso in cui l'Istituto non provveda alla determinazione di cui al comma 1, allo stesso compete il 30% dei proventi o canoni.

Art. 4.

1. Qualora il ricercatore dell'Istituto cederà con apposito contratto lo sfruttamento degli eventuali diritti economici derivanti dal deposito di un brevetto, oltre che a terzi anche all'Istituto, il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, individuerà l'entità economica di tale cessione ed adotterà apposito schema di contratto.

Art. 5.

1. Gli accordi di collaborazione e le convenzioni dell'Istituto, nel rispetto della norma di cui all'art. 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dovranno prevedere gli importi dei canoni spettanti ad ognuna delle parti contraenti.

Art. 6.

1. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dallo loro volontà, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Art. 7.

1. Il presente regolamento si applica ai brevetti depositati successivamente all'emanazione dell'art. 7 della legge n. 383/2001.

2. I brevetti depositati in precedenza all'entrata in vigore della suddetta legge sono disciplinati dalla normativa vigente all'epoca del deposito.

05A04662

DECRETO 22 aprile 2005.

Regolamento sulla istituzione di un sistema di controlli interni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *i)* del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;

Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera *i)*, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il quale prevede che il consiglio di amministrazione disciplini l'istituzione di un sistema di controlli interni;

Vista la deliberazione n. 19/2004 adottata dal consiglio di amministrazione in data 27 dicembre 2004, con la quale è stato approvato il regolamento recante l'istituzione di un sistema di controlli interni;

Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica - 6/I.4.d.a.7/70-3275//P, ha approvato il predetto regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;

Emana

l'unito regolamento recante l'istituzione di un sistema di controlli interni dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2005

Il presidente: MOCCALDI

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (art. 13, comma 1, lettera *i)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002).

Art. 1.

Oggetto, denominazioni e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina il sistema dei controlli interni dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, di seguito denominato ISPESL.

2. Il sistema dei controlli interni è ispirato ai principi generali recati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, l'ISPESL si dota di strumenti finalizzati a:

a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativo-contabile);

b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti determinati dall'organo di direzione politico-amministrativa, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo strategico).

Art. 2.

Controllo di regolarità amministrativo-contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativo-contabile è svolto dal collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, con i compiti previsti al comma 3 del medesimo articolo nonché con quelli previsti da altre norme di legge o di regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1999, provvede allo svolgimento dei controlli di cui al presente articolo anche la struttura individuata ai fini dell'espletamento dell'attività d'ispezione amministrativa, secondo la disciplina recata dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002.

Art. 3.

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione supporta la funzione direzionale nello svolgimento dei propri compiti.

2. La funzione del controllo di gestione è collocata in posizione di diretta collaborazione con il direttore generale.

3. Nell'ambito del regolamento di organizzazione sono definiti i compiti, le attività e le funzioni.

4. Il controllo di gestione verifica, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi gestionali assegnati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, l'imparzialità e il buon andamento delle attività gestionali svolte, nonché effettua valutazioni in ordine ai risultati gestionali conseguiti.

5. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi del consiglio di amministrazione, definisce:

a) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

b) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;

c) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativo-gestionale, con riferimento all'intero ISPESL o a singole unità organizzative;

d) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;

e) gli indicatori specifici per misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità;

f) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

Art. 4.

Valutazione del personale con incarico dirigenziale

1. Costituiscono oggetto di valutazione dell'attività dei dirigenti, le prestazioni svolte e la gestione delle risorse, con particolare riguardo ai risultati realizzati, in relazione agli obiettivi assegnati, e all'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.

2. Il procedimento di valutazione è ispirato alla diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto valutatore e della partecipazione al procedimento del valutato.

3. Ai sensi del precedente comma, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale sono valutati dal direttore generale, che si avvale anche degli elementi forniti dal controllo strategico e dal controllo di gestione.

4. I dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale non generale sono valutati dal dirigente dell'ufficio dirigenziale generale cui appartengono, tenuto anche conto delle risultanze del controllo di gestione. In tutti gli altri casi sono valutati dal direttore generale, per gli aspetti gestionali ed amministrativi.

5. La procedura di valutazione di cui al presente articolo, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 3 della legge n. 145/2002.

6. In particolare le misure, di cui al comma 1 del predetto articolo, si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso.

Art. 5.

Controllo strategico

1. La funzione del controllo strategico mira a verificare, in funzione dei poteri di indirizzo del consiglio di amministrazione, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nei piani di attività, nelle direttive ed in altri atti equivalenti.

2. Il servizio opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al consiglio di amministrazione, al quale presenta relazioni periodiche sull'attività svolta. Il presidente può autonomamente attivare il servizio ai fini di specifici referti informandone il consiglio di amministrazione.

3. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico.

4. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

5. La funzione e le attività di controllo strategico sono svolte da un collegio di tre membri, esterni all'ISPESL, nominati dal consiglio di amministrazione, esperti in materia di organizzazione, pianificazione strategica, tecniche di valutazione, analisi e controllo dei risultati, di cui uno con funzione di presidente.

6. Il collegio di cui al comma 4 riferisce al consiglio di amministrazione mediante apposita relazione trimestrale sulle risultanze delle analisi, dei controlli e delle valutazioni effettuati.

7. Ai componenti del collegio è attribuito un compenso annuo stabilito dal consiglio di amministrazione.

8. Il collegio opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al consiglio di amministrazione. Ai fini dello svolgimento dei propri compiti esso ha accesso agli atti e ai documenti inerenti alle attività poste in essere dalle strutture interne.

9. Il collegio dura in carica tre anni.

05A04663

DECRETO 22 aprile 2005.

Regolamento di disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;

Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera *d)*, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il quale prevede che il consiglio di amministrazione disciplini le modalità di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca;

Vista la deliberazione n. 16/2004 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 27 dicembre 2004, con la quale è stato approvato il regolamento recante disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca attività;

Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica - 6/I.4.d.a.7/70-3275//P, ha approvato il predetto regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;

Emana

l'unito regolamento recante disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca attività dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2005

Il presidente: MOCCALDI

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE PER PROGRAMMI DI RICERCA (art. 13, lettera *d),* d.P.R. n. 303/2002) ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE.

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 13, lettera *d),* decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, le modalità di conferimento degli incarichi temporanei e delle altre forme contrattuali di collaborazione a tempo determinato.

2. Per esigenze relative all'attività e al buon andamento della gestione, secondo gli indirizzi e nei limiti di spesa fissati dal consiglio di amministrazione, l'Istituto può ricorrere ad assunzioni di personale temporaneo secondo tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente e da disposizioni del contratto collettivo di lavoro di settore.

3. Il personale così assunto non dovrà avere conflitti di interesse o incompatibilità alcuna con l'amministrazione.

Art. 2.

Incarichi temporanei di collaborazione

1. Il direttore generale, per esigenze connesse all'attuazione di programmi, progetti per il miglioramento dei servizi, contratti, convenzioni ed accordi di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e per particolari compiti istituzionali, può prevedere anche mediante selezione pubblica per titoli e colloquio, l'affidamento di incarichi temporanei di collaborazione a soggetti in possesso del *curriculum* formativo attestante una comprovata qualificazione professionale idonea per lo svolgimento delle predette attività.

2. L'incarico è conferito con provvedimento del direttore generale ed è disciplinato da un contratto di diritto privato che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Istituto, nel quale sono indicati l'oggetto, la durata, il luogo di svolgimento dell'attività, i diritti e i doveri del collaboratore, il compenso e le modalità di corresponsione dello stesso.

Art. 3.

Incarichi temporanei ad esperti

1. Il direttore generale può conferire incarichi per temporanee ed oggettive carenze di determinate figure professionali all'interno dell'amministrazione ad esperti di provata competenza e qualificazione professionale, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001, art. 7, comma 6.

2. Nel caso di esperti scientifici, il conferimento avviene su proposta del presidente dell'Istituto.

3. Il direttore generale potrà conferire incarichi ad esperti, relativi alla realizzazione di un programma, di un progetto o di una sua fase, rispetto alla quale questi ultimi si obbligano a conseguire il risultato pattuito.

4. Ove necessario, la prestazione potrà essere svolta nelle sedi dell'Istituto nonché in altre sedi sul territorio nazionale o estero. In tal caso al titolare del contratto è corrisposto il rimborso delle spese autorizzate e documentate.

Art. 4.

Conferimento per particolari, saltuarie ed occasionali prestazioni professionali

1. Per esigenze connesse a specifici problemi ed attività, caratterizzati dalla necessità di farvi fronte tempestivamente e con particolari professionalità, possono essere conferiti incarichi per prestazioni professionali occasionali a soggetti in possesso di adeguata esperienza, per lo svolgimento della specifica prestazione oggetto dell'incarico.

2. L'incarico, della durata massima di sessanta giorni, è adottato con provvedimento del direttore generale ed è disciplinato con un contratto di diritto privato, che non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Istituto, nel quale sono indicati l'oggetto, la durata, il luogo di svolgimento dell'attività, i diritti e i doveri del prestatore, il compenso, le modalità di corresponsione del medesimo.

Art. 5.

Conferimento assegni di ricerca

1. Possono essere titolari degli assegni coloro che abbiano il titolo di dottore di ricerca e i laureati in possesso del *curriculum* scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori astronomici, astrofisica e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'incarico è conferito dal direttore generale, sentito il presidente e viene effettuato a seguito di apposita selezione pubblica, per titoli o colloquio integrativo.

3. L'assegno di ricerca è conferito mediante contratto di diritto privato che non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Istituto, nel quale sono indicati l'oggetto, la durata, il luogo di svolgimento dell'attività, i diritti e i doveri del prestatore, il compenso e le modalità di corresponsione del medesimo.

Art. 6.

1. L'efficacia giuridica dei contratti è subordinata alla preventiva stipula di apposita polizza a copertura degli infortuni e della responsabilità professionale i cui oneri sono a carico del prestatore.

Art. 7.

1. La valutazione delle attività espletate viene svolta dal dirigente responsabile cui l'incaricato è assegnato, mediante una relazione trasmessa al presidente o al direttore generale dell'Istituto.

2. Il presidente o il direttore generale provvederà a trasmettere la suddetta relazione al consiglio di amministrazione, per la dovuta informativa.

05A04664

DECRETO 22 aprile 2005.

Regolamento di disciplina delle modalità per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri ed internazionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303 e per la costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o società dell'I.S.P.E.S.L., ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;

Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera *c)*, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il quale prevede che il consiglio di amministrazione disciplini le modalità per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri ed internazionali e per la costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o società dell'ISPESL (art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303);

Vista la deliberazione n. 14/2004 adottata dal consiglio di amministrazione in data 27 dicembre 2004, con la quale è stato approvato il regolamento recante disciplina delle modalità per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri ed internazionali e per la costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o società dell'ISPESL;

Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica 6/I.4.d.a.7/70-3275//P, ha approvato il predetto regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;

Emana

l'unito regolamento concernente la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri ed internazionali e per la costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o società dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2005

Il presidente: MOCCALDI

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER LA STIPULA DI CONVENZIONI, CONTRATTI ED ACCORDI DI COLLABORAZIONE E PER LA COSTITUZIONE O PARTECIPAZIONE A CONSORZI, FONDAZIONI O SOCIETÀ DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (art. 13 comma 1, lettera *c)*, e art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* d.P.R. n. 303/2002).

Art. 1.

Principi generali

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, art. 13, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (di seguito denominato Istituto), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, anche attraverso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, costituisce o partecipa con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri in consorzi, fondazioni, società ed enti analoghi quali, tra gli altri, i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) e le società finalizzate alla utilizzazione industriale dei risultati della ricerca di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

2. La presenza dell'Istituto in iniziative comuni ad altri soggetti, come manifestazione del potere di esercizio di autonomia privata, è improntata a principi di correttezza della iniziativa economica e di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa; nel caso di partecipazione ad enti con scopo di lucro, essa è vincolata al reimpiego di ogni eventuale utile nelle attività istituzionali.

Art. 2.

Procedure di valutazione e decisione della partecipazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro alle iniziative

1. Il consiglio di amministrazione definisce i criteri generali e le procedure necessarie alla presenza in iniziative comuni ad altri soggetti nel rispetto delle disposizioni generali del presente regolamento, sulla base di una istruttoria effettuata dai competenti organi tecnico-scientifici e amministrativi valutando l'adeguatezza dell'iniziativa, i vantaggi scientifici o tecnici, di immagine complessiva dell'Istituto, di realizzazione di uno o più scopi istituzionali, nonché di tipo economico. Inoltre saranno valutati i seguenti elementi:

a) l'oggetto dell'ente partecipato e la sua capacità di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto tra le quali:

1) le attività ad alto contenuto tecnologico;

2) la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche;

3) la formazione;

4) la collaborazione con enti ed organismi sovranazionali;

5) il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche;

6) la costituzione di imprese altamente innovative;

b) la natura dell'ente partecipato e le sue caratteristiche significative tra le quali:

1) lo scopo di lucro o mutualistico;

2) la destinazione dei risultati economici della gestione;

3) la dimensione dell'ente e della sua struttura organizzativa;

4) il carattere aperto o chiuso delle partecipazioni;

c) il ruolo che l'Istituto è chiamato a svolgere (promozione scientifica, guida all'iniziativa, sostegno economico o finanziario);

d) i termini dell'eventuale coinvolgimento di beni, strutture e personale dell'Istituto, i riflessi di tale coinvolgimento sulla normale funzionalità dell'azione istituzionale, la previsione dell'esigenza di interventi conseguenti;

e) le prospettive di riconoscimento ai rappresentanti dell'Istituto nell'iniziativa di un ruolo negli organi di indirizzo, di gestione, di controllo, di valutazione tecnica ed i riflessi di tale assunzione di ruoli sulla normale funzionalità dell'azione istituzionale.

2. La presenza dell'Istituto nelle iniziative comuni è disposta dal presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Coinvolgimento delle strutture di ricerca dell'Istituto

1. L'Istituto, nel disporre la presenza nell'iniziativa, può, con la delibera di approvazione, determinare le competenze, proprie o delegate, della struttura di ricerca interessata alla partecipazione.

Art. 4.

Intese programmatiche

1. Le procedure di valutazione ed approvazione della presenza dell'Istituto nelle iniziative comuni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento si applicano anche nel caso di intese programmatiche con gli altri soggetti interessati all'iniziativa, o di modificazione successiva di tali intese.

2. Nell'approvazione delle intese programmatiche di cui al precedente comma, particolare attenzione tra gli elementi di valutazione dovrà essere riservata alla programmazione economica, alla quantificazione ed alla individuazione delle risorse necessarie per la realizzazione dell'iniziativa, alle fonti di finanziamento accessibili, agli importi e conferimenti da parte dell'Istituto anche in termini di immagine e di apporto di opera scientifica, alla adeguatezza degli apporti e conferimenti degli altri partecipanti, alla durata dell'iniziativa, alle ipotesi di recesso o altri comportamenti resi necessari per l'Istituto da modifiche legislative o dalla propria regolamentazione.

Art. 5.

Rappresentanti dell'Istituto nelle iniziative comuni

1. Il presidente e il direttore generale designano rispettivamente i rappresentanti negli organi tecnico-scientifici e/o di gestione, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, conferendogli anche l'incarico di verificare, nella partecipazione all'iniziativa, il rispetto delle regole e degli adempimenti di cui al presente regolamento, nonché di operare affinché il consiglio di amministrazione disponga di una adeguata informazione sullo stato dell'iniziativa partecipata.

Art. 6.

Costituzione e partecipazione in società e consorzi e fondazioni

1. La costituzione e la partecipazione dell'Istituto nei consorzi, fondazioni e società è disciplinata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.

Art. 7.

Contratti di ricerca, convenzioni, accordi di collaborazione e programmi

1. Per lo svolgimento della sua attività di ricerca e per la realizzazione di ulteriori compiti istituzionali l'Istituto può stipulare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *b)* e dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, convenzioni, contratti, accordi di collaborazione, programmi di studio e di ricerca.

2. Il comitato scientifico, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, esprime parere sulla validità scientifica delle convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione. Tale parere potrà non essere richiesto nel caso di progetti finanziati da organismi nazionali ed internazionali, sottoposti a valutazione da parte di commissioni specifiche di esperti o nel caso di una committenza specifica del Ministero della salute o di altre pubbliche amministrazioni.

3. Le convenzioni, i contratti, gli accordi di collaborazione, i programmi di studio e di ricerca di cui al precedente comma, disposti dal presidente, vengono trasmessi al direttore generale il quale provvede alla loro attuazione.

4. L'Istituto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, svolge attività di ricerca corrente e finalizzata anche attraverso la stipulazione di contratti e convenzioni. A tal fine utilizza le fonti di finanziamento previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.

5. I contratti e le convenzioni di cui al precedente comma devono essere conformi alle normative vigenti.

6. Per quanto concerne i programmi e/o progetti, laddove la partecipazione determini la necessità di cooperare con unità di personale afferente ad altri organismi nazionali e/o internazionali, si procede mediante la stipula di idonee convenzioni.

7. Nell'ambito di finanziamenti erogati da altre istituzioni o derivanti dal proprio bilancio e sulla base di finalità direttamente connesse all'avanzamento delle conoscenze scientifiche ed alla tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, l'Istituto può finanziare sia unità di ricerca intra che extramurali.

05A04665

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, in Ancona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, con sede in Ancona, frazione Sappanico.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A04446

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Camerano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Camerano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A04447

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Camerano, frazione di S. Germano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Camerano (Ancona), frazione di S.Germano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A04448

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. della Misericordia, detta di S. Antonio Abate, in Filottrano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita di Maria SS. della Misericordia detta di S. Antonio Abate, con sede in Filottrano (Ancona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A04646

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternite riunite del SS. Sacramento e Rosario, in Falconara Marittima

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternite riunite del SS. Sacramento e Rosario, con sede in Falconara Marittima, (Ancona), fraz. Castelferretti.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A04647

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Chiaravalle

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Chiaravalle (Ancona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A04648

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Castelfidardo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Castelfidardo (Ancona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A04649

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 maggio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2824
Yen giapponese	135,46
Lira cipriota	0,5791
Corona ceca	29,850
Corona danese	7,4412
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68150
Fiorino ungherese	249,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1197
Corona svedese	9,1823
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	38,645
Franco svizzero	1,5476
Corona islandese	82,84
Corona norvegese	8,1265
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3250
Leu romeno	36079
Rublo russo	35,6460
Nuova lira turca	1,7383
Dollaro australiano	1,6588
Dollaro canadese	1,5876
Yuan cinese	10,6138
Dollaro di Hong Kong	9,9993
Rupia indonesiana	12160,36
Won sudcoreano	1283,55
Ringgit maltese	4,8730
Dollaro neozelandese	1,7552
Peso filippino	69,346
Dollaro di Singapore	2,1084
Baht tailandese	50,704
Rand sudafricano	7,8329

Cambi del giorno 10 maggio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2854
Yen giapponese	135,86
Lira cipriota	0,5791
Corona ceca	30,035
Corona danese	7,4419
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68280
Fiorino ungherese	251,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1673
Corona svedese	9,2005
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	38,870
Franco svizzero	1,5467
Corona islandese	83,21
Corona norvegese	8,0910
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3250
Leu romeno	36123
Rublo russo	35,7350
Nuova lira turca	1,7496
Dollaro australiano	1,6615
Dollaro canadese	1,5918
Yuan cinese	10,6386

Dollaro di Hong Kong	10,0241
Rupia indonesiana	12153,46
Won sudcoreano	1284,24
Ringgit maltese	4,8844
Dollaro neozelandese	1,7596
Peso filippino	69,637
Dollaro di Singapore	2,1141
Baht tailandese	50,767
Rand sudafricano	7,9548

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A04927-05A04928

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Tricat»

Provvedimento n. 94 del 14 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBIVAC TRICAT.

Confezioni:

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101901039;

50 flaconi dal 1 dose - A.I.C. n. 101901027;

100 flaconi dal 1 dose - A.I.C. n. 101901041;

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl, con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Modifica stampati (SPC e foglio illustrativo).

Si autorizza la modifica del nome del vaccino che può essere utilizzato per la ricostituzione di Nobivac Tricat.

da: Nobivac Bb cat;

a: Nobivac Bb cat inact.

Il presente provvedimento che ha efficacia immediata sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04441

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dectomax»

Provvedimento n. 95 del 21 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario DECTOMAX (doramectina) A.I.C. n. 100400.

Titolare A.I.C.:

Oggetto del provvedimento: Società Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Borgo San Michele (Latina), strada statale 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: decisione della Commissione. C/(2005) 1079 del 29 marzo 2005: Aumento tempi di attesa per carni e frattaglie ovine.

A seguito della decisione sopra indicata il periodo di sospensione per la soluzione iniettabile per uso intramuscolare degli ovini è ora di settanta giorni per carni e frattaglie.

Si segnala inoltre che è vietata la somministrazione dello stesso principio attivo (doramectina) per via sottocutanea, pertanto i riferimenti a questa modalità di somministrazione devono essere eliminati dagli stampati.

L'adeguamento degli stampati in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04442

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Paracillina P.S.»

Provvedimento n. 96 del 21 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario PARACILLINA P.S. (amoxicillina) polvere solubile per somministrazione orale nei broiler e suini.

Confezioni:

barattoli da 100 g - A.I.C. n. 100045018;

barattoli da 250 g - A.I.C. n. 100045020;

barattoli da 1000 g - A.I.C. n. 100045032;

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II. Conferma tempi di sospensione.

Si confermano i tempi di sospensione per le carni suine e broiler.

Tempi di sospensione:

carni - suini: 48 ore;

broiler: 24 ore (escluso galline che producono uova per il consumo umano).

Il presente provvedimento che ha efficacia immediata sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04443

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Api life var»

Provvedimento n. 97 del 27 aprile 2005

Oggetto: medicinale veterinario antiparassitario disinfettante uso topico API LIFE VAR.

Richiesta di di variazione del sito preposto al controllo della qualità del prodotto finito.

Titolare A.I.C.: Chemicals laif S.r.l., via dell'Artigianato, 13, Vigonza (Padova).

Confezioni: 2 tavolette in sacchetto A.I.C. n. 103132015.

Oggetto del provvedimento:

Si autorizza, la società Biolab S.p.a. sita in via Bruno Bozzi, 2 - Vimodrone (Milano), ad eseguire il controllo della qualità della produzione per il medicinale veterinario in oggetto.

Il presente provvedimento, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, avrà efficacia immediata e sarà notificato alla ditta interessata.

05A04444

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35807 del 12 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione attività della Bormioli Rocco e Figlio S.p.A., con sede in Parma - Unità di Parma, per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 1° febbraio 2005.

Con decreto n. 35808 del 12 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Valeo Cablaggi e commutazione S.r.l., con sede in Felizzano - Unità di Felizzano, per il periodo dal 2 novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

05A04642

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35809 del 12 aprile 2005 è annullato il decreto ministeriale n. 35126 del 22 novembre 2004 di approvazione del programma di crisi aziendale della Redaelli Tecna S.p.a., con sede in Milano ed unità in Caivano (Napoli), limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2005 al 29 agosto 2005.

Con decreto n. 35810 del 12 aprile 2005 è annullato il decreto ministeriale n. 34984 del 29 ottobre 2004 di approvazione del programma di crisi aziendale della Telemont S.r.l., limitatamente al periodo dal 29 ottobre 2004 al 7 agosto 2005, ed approva il programma di crisi aziendale per la incorporante Larep S.r.l. con sede in Roma ed unità in Tocco di Casauria (Pescara) per il periodo dal 29 ottobre 2004 al 7 agosto 2005.

05A04658

Provvedimento di autorizzazione della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 35816 del 12 aprile 2005 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate - Area del comune di Roma, imprese impegnate nei lavori per la costruzione della strada di collegamento tra via del Foro Italico e via di Pineta Sacchetti e allargamento della via Trionfale da via Stresa a via Barellai - I stralcio funzionale - per il periodo dal 9 aprile 2004 all'8 ottobre 2005.

05A04659

Provvedimento di accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 35811 del 12 aprile 2005 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di diciotto mesi, a decorrere dal 9 aprile 2004, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Roma, imprese impegnate nei lavori per la costruzione della strada di collegamento tra via del Foro Italico e via di Pineta Sacchetti e allargamento della via Trionfale da via Stresa a via Barellai - I stralcio funzionale.

05A04660

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di venti società cooperative

Il direttore della direzione provinciale del lavoro di Firenze, in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile avvisa che sarà chiesta la cancellazione dal registro delle imprese di Firenze delle sottoelencate cooperative, in scioglimento, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

busc	S.N.	denominazione	sede	cost.	cod. fiscale o Rea
18	19078	COOPERATIVA EDILIZIA MAESTRI ELEMENTARI FIORENTINI	Firenze	14/07/1948	94015960480
83		COOPERATIVA DI CONSUMO DI S. MARTINO ALLA PALMA	Scandicci	19/02/1920	
501		COOPERATIVA EDIFICATRICE TABERNACOLO DELLA FAMIGLIA	Firenze	02/03/1955	
1078		COOPERATIVA EDIFICATRICE CASA DI FIRENZUOLA	Firenzuola	24/07/1963	83001780481
1614		SOCIETA' PER COSTRUZIONI FRA MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA	Firenze	08/10/1921	80018930489
2462		COOPERATIVA EDIFICATRICE URANIA	Firenze	08/03/1958	154718
2766	113146	COOPERATIVA EDIFICATRICE NUOVA LUCO	Borgo S. Lorenzo	16/11/1970	229362
2817	114965	COOPERATIVA EDIFICATRICE NUOVA EUROPA II	Firenze	03/03/1971	231407
3010	122365	SAN CRISTOFORO A NOVOLI	Firenze	24/10/1972	238151
3199	132262	COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI TOSCANA C.A.T.	Firenze	11/02/1974	00806370482
3259	135258	COOPERATIVA EDIFICATRICE SAMURAI	Firenze	18/09/1974	249628
3333	138589	LA TERRAZZA	Signa	20/02/1975	252499
3425	143048	COOPER NUOTO	Firenze	30/10/1975	80039570488
3436	143478	IL GABBIANO	Firenze	18/11/1975	80035210485
3530		LA STELLETTA COOPERATIVA EDIFICATRICE	Firenze	06/07/1976	260725
3550		EURCOOP	Firenze	16/01/1982	01887760484
3555		GRANDANGOLO	Firenze	25/03/1976	94016610480
3722	157000	COLLINE CERRETESI	Cerreto Guidi	09/01/1978	01454670488
3785	159975	GIOTTO COOPERATIVA GUIDE TURISTICHE	Firenze	29/03/1978	01500390487
3819	160801	COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA VALLE ACERRETO MUGELLANA	Marradi	06/05/1978	83001960489

I creditori e gli eventuali interessati alla prosecuzione delle liquidazioni possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, inoltrare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro, viale Lavagnini, 9, 50129.

05A04724

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di sei società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione in calce elencate, che dagli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o chiunque vi abbia interesse potrà presentare a questa direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, U.O. cooperazione, via R. Lepetit 8, 20124 Milano, tel. 02/6792316, centralino 02/67921, fax 02/6792349, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sotto citate società cooperative al fine della cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

1) Soc. coop.va Mondir - Cooperativa Edilizia a r.l. in liquidazione volontaria dall'8 maggio 1983 - Sede legale Milano, largo G. Donegani, 2 - Costituita il 10 maggio 1963 per rogito notaio dottor Gherardo Marinelli di Parabiago - Rep. 7675 racc. 636 Trib. Milano Reg. Soc. 120495, vol. 3108, fasc. 45 - Codice fiscale mancante - REA n. 636467 BUSC 1008/78846.

2) Soc. coop.va Edificatrice S. Bartolomeo a r.l. in liquidazione - Sede legale Milano, via Lampugnano, 144 - BUSC 1175/47829 - Cod. fisc.: mancante - Registro ditte/REA n. 457135 - Costituita il 24 agosto 1954 con rogito notaio dottor Carlo Marchetti di Milano - Rep. 16218 Racc. 4734 - Trib. Milano n. Reg. Soc. 91719 - In liquidazione volontaria dal 7 settembre 1976.

3) Soc. coop.va Società Imprese Riunite a r.l. - Sede legale Milano, via Cappellini, 10 - Costituita per rogito notaio dottor Lelio Ruggeri di Milano in data 5 luglio 1951 rep.7164 racc. 1111 - BUSC 3881/35705 - Codice fiscale mancante - n. registro soc. Trib. Milano 77193, vol. 2239, fasc. 3212 - n. registro ditte Milano 411521.

4) Soc. coop.va Cooperativa Edile Montorfano Prima Società a responsabilità limitata in liquidazione volontaria dal 25 giugno 1973 - Sede legale Milano, via Santa Marta, 12 - Costituita il 19 febbraio 1969 per rogito notaio dottor Nicolò Livreri di Milano - Rep. 208900 racc. 16391 - Trib. Milano reg. soc. 138605, vol. 3474, fasc. 5 - Codice fiscale mancante - Registro ditte Milano n. 778144 - BUSC 6259/107457.

5) Soc. coop.va Edilizia La Pieve in liquidazione volontaria dal 12 dicembre 1996 - Sede legale: Pieve Emanuele (Milano), via Madonnina, 4 - Costituita il 6 febbraio 1971 per rogito notaio dottor Albino Chiesa di Milano - Rep. 36734 racc. 4629 - BUSC 7090/117818 - Cod. fisc. 03144580150.

6) Soc. coop.va Edificatrice Santa Cecilia a r.l. in liquidazione volontaria dal 28 giugno 1951 - Sede legale Milano, via Santa Maria Valle, 5 - Costituita per rogito notaio dottor Attilio Raimondi di Milano in data 22 luglio 1946 rep. 41707 racc.7724 - BUSC 4033/9018 - Codice fiscale mancante - n. registro soc. Trib. Milano 53913, vol. 1769, fasc. 1196.

05A04725

Istruttoria per lo scioglimento di cinque società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) Bio agricola piccola soc.coop. a r.l., con sede in Barile (Potenza), via San Leonardo, costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenzina Cestone in data 15 marzo 2001, repertorio n. 39029, codice fiscale n. 01464420767, BUSC n. 3062/300187;

2) Basilicos 2000 soc.coop. a r.l. con sede in Potenza c/da Costa della Gaveta n. 142/C costituita per rogito notaio dott. Nicola Guerriero, in data 8 agosto 2000, repertorio n. 3945, codice fiscale n. 01439820760, BUSC n. 3016/295058;

3) Grafic-in soc.coop. a r.l. con sede in Potenza via Cavour n. 98, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia in data 31 gennaio 1991, repertorio n. 650, codice fiscale n. 01089700767, BUSC n. 2464/255788;

4) Cooperativa sociale l'Alba due soc.coop. a r.l. con sede in Francavilla S.S. (PZ) via L. Ferrara, n. 129, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 19 gennaio 2001, repertorio n. 57836, codice fiscale n. 01457300760, BUSC n. 3042/298839;

5) Osten soc.coop. a r.l.con sede in Potenza via Domenico Di Giura, n. 5, costituita per rogito notaio dott.ssa Beatrice Simone in data 18 marzo 1993, repertorio n. 12645, codice fiscale n. 011137180764, BUSC n. 2582/263805.

che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione via Isca del Pioppo n. 41 - 85100 Potenza - tel. 0971390204 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A04645

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo FGM Verifiche S.r.l., in Roma

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 22 marzo 2005 il seguente organismo:

FGM Verifiche S.r.l. - via Giuseppe Cerbara, 92 - Roma.

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche.

Impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A04650

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo Faro S.a.s., in Arceto di Scandiano

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 20 aprile 2005 il seguente organismo:

Faro S.a.s. via Partitora, 16/A - Arceto di Scandiano (RE).

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche.

Impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A04651

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo ICIM S.p.a., in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003 n 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 21 aprile 2005 l'organismo ICIM S.p.a., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazione delle prove iniziali di tipo con connessa ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi procedimenti di controllo della produzione, sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

05A04652

Autorizzazione all'organismo «IQM Ispezioni S.r.l.», in Roma, ad emettere, ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000, certificazione CE nell'area di attività organismo notificato in materia di attrezzatura a pressione.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 21 aprile 2005, l'Organismo «IQM Ispezioni S.r.l.» - via Belisario, 7 - Roma è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

05A04653

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Physioneal»

Estratto determinazione n. 69 del 27 aprile 2005

Medicinale: PHYSIONEAL.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., viale Tiziano, 25 - Roma.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415733/M (in base 10) 10U93P (in base 32) I.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415745/M (in base 10) 10U941 (in base 32) I.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415758/M (in base 10) 10U94G (in base 32) I.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415760/M (in base 10) 10U94J (in base 32) I.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415772/M (in base 10) 10U94W (in base 32) I.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415784/M (in base 10) 10U958 (in base 32) I.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415796/M (in base 10) 10U95N (in base 32) I.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415808/M (in base 10) 10U960 (in base 32) I.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415810/M (in base 10) 10U962 (in base 32) I.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415822/M (in base 10) 10U96G (in base 32) I.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415834/M (in base 10) 10U96U (in base 32) I.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415846/M (in base 10) 10U976 (in base 32) I.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415859/M (in base 10) 10U97M (in base 32) I.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415861/M (in base 10) 10U97P (in base 32) I.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415873/M (in base 10) 10U981 (in base 32) I.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415885/M (in base 10) 10U98F (in base 32) I.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415897/M (in base 10) 10U98T (in base 32) I.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415909/M (in base 10) 10U995 (in base 32) I.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415911/M (in base 10) 10U997 (in base 32) I.

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415923/M (in base 10) 10U99M (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415935/M (in base 10) 10U99Z (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415947/M (in base 10) 10U9BC (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415950/M (in base 10) 10U9BG (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415962/M (in base 10) 10U9BU (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415974/M (in base 10) 10U9C6 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415986/M (in base 10) 10U9CL (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415998/M (in base 10) 10U9CY (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164010/M (in base 10) 12HNFB (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164022/M (in base 10) 12HNFQ (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164034/M (in base 10) 12HNG2 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164046/M (in base 10) 12HNGG (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164059/M (in base 10) 12HNGV (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164061/M (in base 10) 12HNGX (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164073/M (in base 10) 12HNH9 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164085/M (in base 10) 12HNHP (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164097/M (in base 10) 12HNJ1 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164109/M (in base 10) 12HNJF (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164111/M (in base 10) 12HNJH (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164123/M (in base 10) 12HNJV (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 mi soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164135/M (in base 10) 12HNK7 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164147/M (in base 10) 12HNKM (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164150/M (in base 10) 12HNKQ (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164162/M (in base 10) 12HNL2 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164174/M (in base 10) 12HNLG (in base 32).

Confezioni: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164186/M (in base 10) 12HNLU (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164198/M (in base 10) 12HNM6 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164200/M (in base 10) 12HNM8 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164212/M (in base 10) 12HNMN (in base 32);

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164224/M (in base 10) 12HNN0 (in base 32);

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164236/M (in base 10) 12HNND (in base 32);

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164248/M (in base 10) 12HNNS (in base 32);

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164251/M (in base 10) 12HNNV (in base 32);

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164263/M (in base 10) 12HNP7 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164275/M (in base 10) 12HNPM (in base 32);

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164287/M (in base 10) 12HNPZ (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164299/M (in base 10) 12HNQC (in base 32);

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164301/M (in base 10) 12HNQF (in base 32);

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164313/M (in base 10) 12HNQT (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164325/M (in base 10) 12HNR5 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164337/M (in base 10) 12HNRK (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164349/M (in base 10) 12HNRX (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164352/M (in base 10) 12HNS0 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164364/M (in base 10) 12HNSD (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164376/M (in base 10) 12HNSS (in base 32).

Confezione «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164388/M (in base 10) 12HNT4 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164390/M (in base 10) 12HNT6 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164402/M (in base 10) 12HNTL (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164414/M (in base 10) 12HNTY (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164426/M (in base 10) 12HNUB (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164438/M (in base 10) 12HNUQ (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164440/M (in base 10) 12HNUS (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164453/M (in base 10) 12HNV5 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164642/M (in base 10) 12HP12 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164655/M (in base 10) 12HP1H (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164667/M (in base 10) 12HP1V (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164679/M (in base 10) 12HP27 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036 164681/M (in base 10) 12HP29 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164693/M (in base 10) 12HP2P (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164705/M (in base 10) 12HP31 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164717/M (in base 10) 12HP3F (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164729/M (in base 10) 12HP3T (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164731/M (in base 10) 12HP3V (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164743/M (in base 10) 12HP47 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164756/M (in base 10) 12HP4N (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164768/M (in base 10) 12HP50 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164770/M (in base 10) 12HP52 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164782/M (in base 10) 12HP5G (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164794/M (in base 10) 12HP5U (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo.

A.I.C. n. 036164806/M (in base 10) 12HP66 (in base 32).

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo.

A.I.C. n. 036164818/M (in base 10) 12HP6L (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per dialisi peritoneale.

Composizione: Physioneal 35 glucosio 1,36%.

Prima della miscelazione: 1000 ml di soluzione elettrolitica (camera piccola «A») contengono:

Principi attivi:

glucosio monoidrato	41,25	g
equivalente a glucosio anidro	37,5	g
calcio cloruro biidrato	0,710	g
magnesio cloruro esaidrato	0,140	g

1000 ml di soluzione tampone (camera grande «B») contengono:

Principi attivi:

sodio cloruro	8,89	g
sodio bicarbonato	3,29	g
sodio (S)-lattato	1,76	g

Dopo la miscelazione: 1000 ml di soluzione miscelata contengono:

Principi attivi:

glucosio monoidrato	15,0	g
equivalente a glucosio anidro	13,6	g
sodio cloruro	5,67	g
calcio cloruro biidrato	0,257	g
magnesio cloruro esaidrato	0,051	g
sodio bicarbonato	2,10	g
sodio (S)-lattato	1,12	g

Dopo miscelazione, 1000 ml della soluzione corrispondono a 362,5 ml della soluzione A ed a 637,5 ml della soluzione B. Il pH della soluzione finale è 7,4.

Composizione in mmol/l della soluzione finale, dopo miscelazione:

glucosio anidro ($C_6H_{12}O_6$)	75,5	mmol/l
sodio (Na+)	132	mmol/l
calcio (Ca^{++})	1,75	mmol/l
magnesio (Mg^{++})	0,25	mmol/l
cloruri (Cl^-)	101	mmol/l
bicarbonato (HCO_3^-)	25	mmol/l
lattato ($C_3H_5O_3^-$)	10	mmol/l
osmolarità	345	mOsmol/l

Composizione: Physioneal 35 glucosio 3,86%.

Prima della miscelazione: 1000 ml di soluzione elettrolitica (camera piccola «A») contengono:

Principi attivi:

glucosio monoidrato	117,14	g
equivalente a glucosio anidro	106,5	g
calcio cloruro biidrato	0,710	g
magnesio cloruro esaidrato	0,140	g

1000 ml di soluzione tampone (camera grande «B») contengono:

Principi attivi:

sodio cloruro	8,89	g
sodio bicarbonato	3,29	g
sodio (S)-lattato	1,76	g

Dopo la miscelazione: 1000 ml di soluzione miscelata contengono:

Principi attivi:

glucosio monoidrato	42,5	g
equivalente a glucosio anidro	38,6	g
sodio cloruro	5,67	g
calcio cloruro biidrato	0,257	g
magnesio cloruro esaidrato	0,051	g
sodio bicarbonato	2,10	g
sodio (S)-lattato	1,12	g

Dopo miscelazione, 1000 ml della soluzione corrispondono a 362,5 ml della soluzione A ed a 637,5 ml della soluzione B. Il pH della soluzione finale è 7,4.

Composizione in mmol/l della soluzione finale, dopo miscelazione:

glucosio anidro ($C_6H_{12}O_6$)	214	mmol/l
sodio (Na+)	132	mmol/l
calcio (Ca^{++})	1,75	mmol/l
magnesio (Mg^{++})	0,25	mmol/l
cloruri (Cl^-)	101	mmol/l
bicarbonato (HCO_3^-)	25	mmol/l
lattato ($C_3H_5O_3^-$)	10	mmol/l
osmolarità	484	mOsmol/l

Composizione: Physioneal 35 glucosio 2,27%.

Prima della miscelazione: 1000 ml di soluzione elettrolitica (camera piccola «A») contengono:

Principi attivi:

glucosio monoidrato	68,85 g
equivalente a glucosio anidro	62,6 g
calcio cloruro biidrato	0,710 g
magnesio cloruro esaidrato	0,140 g

1000 ml di soluzione tampone (camera grande «B») contengono:

Principi attivi:

sodio cloruro	8,89 g
sodio bicarbonato	3,29 g
sodio (S)-lattato	1,76 g

Dopo la miscelazione: 1000 ml di soluzione miscelata contengono:

Principi attivi:

glucosio monoidrato	25,0 g
equivalente a glucosio anidro	22,7 g
sodio cloruro	5,67 g
calcio cloruro biidrato	0,257 g
magnesio cloruro esaidrato	0,051 g
sodio bicarbonato	2,10 g
sodio (S)-lattato	1,12 g

Dopo miscelazione, 1000 ml della soluzione corrispondono a 362,5 ml della soluzione A ed a 637,5 ml della soluzione B. Il pH della soluzione finale è 7,4.

Composizione in mmol/l della soluzione finale, dopo miscelazione:

glucosio anidro ($C_6H_{12}O_6$)	126	mmol/l
sodio (Na+)	132	mmol/l
calcio (Ca^{++})	1,75	mmol/l
magnesio (Mg^{++})	0,25	mmol/l
cloruri (Cl^-)	101	mmol/l
bicarbonato (HCO_3^-)	25	mmol/l
lattato ($C_3H_5O_3^-$)	10	mmol/l
osmolarità	396	mOsmol/l

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, carbonio diossido.

Produzione e rilascio dei lotti: Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar County Mayo Irlanda.

Baxter Manufacturing S.p.a. via dell'Osmannoro, 253 - 50019 Sesto Fiorentino - Italia.

Indicazioni terapeutiche: Physioneal 35 è indicato ogniqualvolta debba essere impiegata la dialisi peritoneale, compresi:

insufficienza renale acuta e cronica;

grave ritenzione idrica;

grave squilibrio elettrolitico.

Farmaco-intossicazione da sostanze dializzabili quando non sia disponibile una alternativa terapeutica più adeguata.

Le soluzioni per dialisi peritoneale Physioneal 35, a base di bicarbonato/lattato, avendo un pH fisiologico, sono particolamente indicate nei pazienti in cui le soluzioni contenenti solo tampone lattato, avendo un basso valore di pH, provocano durante l'infusione dolore addominale o fastidio all'infusione.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità).

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415733/M (in base 10) 10U93P (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415745/M (in base 10) 10U941 (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415758/M (in base 10) 10U94G (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415760/M (in base 10) 10U94J (in base 32) I;

Classe di rimborsabillità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415772/M (in base 10) 10U94W (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415784/M (in base 10) 10U958 (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415796/M (in base 10) 10U95N (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415808/M (in base 10) 10U960 (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415810/M (in base 10) 10U962 (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415822/M (in base 10) 10U96G (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415834/M (in base 10) 10U96U (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415846/M (in base 10) 10U976 (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415859/M (in base 10) 10U97M (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415861/M (in base 10) 10U97P (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415873/M (in base 10) 10U981 (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415885/M (in base 10) 10U98F (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415897/M (in base 10) 10U98T (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415909/M (in base 10) 10U995 (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415911/M (in base 10) 10U997 (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415923/M (in base 10) 10U99M (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415935/M (in base 10) 10U99Z (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415947/M (in base 10) 10U9BC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415950/M (in base 10) 10U9BG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415962/M (in base 10) 10U9BU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415974/M (in base 10) 10U9C6 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415986/M (in base 10) 10U9CL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415998/M (in base 10) 10U9CY (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164010/M (in base 10) 12HNFB (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164022/M (in base 10) 12HNFQ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164034/M (in base 10) 12HNG2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164046/M (in base 10) 12HNGG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164059/M (in base 10) 12HNGV (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164061/M (in base 10) 12HNGX (in base 32);

Classe di rimborsabililtà: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164073/M (in base 10) 12HNH9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164085/M (in base 10) 12HNHP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164097/M (in base 10) 12HNJ1 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164109/M (in base 10) 12HNJF (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164111/M (in base 10) 12HNJH (in base 32);

Classe di rimborsabillità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164123/M (in base 10) 12HNJV (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164135/M (in base 10) 12HNK7 (in base 32);

Classe di rimborsabiltà: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164147/M (in base 10) 12HNKM (in base 2);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164150/M (in base 10) 12HNKQ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164162/M (in base 10) 12HNL2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164174/M (in base 10) 12HNLG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164186/M (in base 10) 12HNLU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164198/M (in base 10) 12HNM6 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164200/M (in base 10) 12HNM8 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164212/M (in base 10) 12HNMN (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164224/M (in base 10) 12HNN0 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164236/M (in base 10) 12HNND (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164248/M (in base 10) 12HNNS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164251/M (in base 10) 12HNNV (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164263/M (in base 10) 12HNP7 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164275/M (in base 10) 12HNPM (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164287/M (in base 10) 12HNPZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164299/M (in base 10) 12HNQC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164301/M (in base 10) 12HNQF (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164313/M (in base 10) 12HNQT (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164325/M (in base 10) 12HNR5 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164337/M (in base 10) 12HNRK (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164349/M (in base 10) 12HNRX (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164352/M (in base 10) 12HNS0 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164364/M (in base 10) 12HNSD (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164376/M (in base 10) 12HNSS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164388/M (in base 10) 12HNT4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164390/M (in base 10) 12HNT6 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164402/M (in base 10) 12HNTL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164414/M (in base 10) 12HNTY (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164426/M (in base 10) 12HNUB (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164438/M (in base 10) 12HNUQ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164440/M (in base 10) 12HNUS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164453/M (in base 10) 12HNV5 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164642/M (in base 10) 12HP12 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164655/M (in base 10) 12HP1H (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164667/M (in base 10) 12HP1V (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164679/M (in base 10) 12HP27 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164681/M (in base 10) 12HP29 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164693/M (in base 10) 12HP2P (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164705/M (in base 10) 12HP31 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164717/M (in base 10) 12HP3F (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164729/M (in base 10) 12HP3T (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164731/M (in base 10) 12HP3V (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164743/M (in base 10) 12HP47 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 386% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164756/M (in base 10) 12HP4N (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164768/M (in base 10) 12HP50 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 36164770/M (in base 10) 12HP52 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164782/M (in base 10) 12HPSG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164794/M (in base 10) 12HPSU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164806/M (in base 10) 12HP66 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164818/M (in base 10) 12HP6L (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP-1 medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione n. 70 del 27 aprile 2005

Medicinale: PHYSIONEAL.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A., viale Tiziano n. 25 - Roma.

Confezione:

«40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale, 1 sacca doppia a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164465/M (in base 10) 12HNVK (in base 32) I.

Confezione:

«40 glucosio» 36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 035164477/M (in base 10) 12HNVX (in base 32) I.

Confezione:

«40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164489/M (in base 10) 12HNW9 (in base 32) I.

Confezione:

«40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 035164491/M (in base 10) 12HNWC (in base 32) I.

Confezione:

«40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 0361644503/M (in base 10) 12HNWR (in base 32) I.

Confezione:

«40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164515/M (in base 10) 12HNX3 (in base 32) I.

Confezione:

«40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164527/M (in base 10) 12HNXH (in base 32) I.

Confezione:

«40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164539/M (in base 10) 12HNXV (in base 32) I.

Confezione:

«40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164541/M (in base 10) 12HNXX (in base 32) I.

Confezione:

«40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164554/M (in base 10) 12HNYB (in base 32) I.

Confezione:

«40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164566/M (in base 10) 12HNYQ (in base 32) I.

Confezione:

«40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164578/M (in base 10) 12HNZ2 (in base 32) I.

Confezione:

«40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164580/M (in base 10) 12HNZ4 (in base 32) I.

Confezione:

«40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164592/M (in base 10) 12HNZJ (in base 32) I.

Confezione:

«40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164604/M (in base 10) 12HNZW (in base 32) I.

Confezione:

«40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164616/M (in base 10) 12HP08 (in base 32) I.

Confezione:

«40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164628/M (in base 10) 12HP0N (in base 32) I.

Confezione:

«40 glucosio» 3.86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164630/M (in base 10) 12HP0Q (in base 32) I.

Forma farmaceutica: soluzione per dialisi peritoneale.

Composizione PHYSIONEAL 40 glucosio 1,36%.

Camera piccola «A»:

glucosio monoidrato: 41,25 g/l;

pari a glucosio anidro: 37,5 g/l;

calcio cloruro biidrato: 0,507 g/l;

magnesio cloruro esaidrato: 0,140 g/l.

Camera grande «B»:

sodio cloruro: 8,43 g/l;

sodio bicarbonato: 3,29 g/l;

sodio lattato: 2,63 g/l.

Soluzione finale dopo miscelazione:

glucosio monoidrato: 15,0 g/l;

equivalente a glucosio anidro: 13,6 g/l;

sodio cloruro: 5,38 g/l;

calcio cloruro biidrato: 0,184 g/l;

magnesio cloruro esaidrato: 0,051 g/l;

sodio bicarbonato: 2,10 g/l;

sodio lattato: 1,68 g/l.

Dopo miscelazione, 1000 ml della soluzione finale corrispondono a 362,5 ml della soluzione A ed a 637,5 ml della soluzione B. Il pH della soluzione finale è 7,4.

Composizione in mmol/l della soluzione finale, dopo miscelazione:

glucosio anidro ($C_6H_{12}O_6$): 75,5 mmol/l;

sodio (Na^+): 132 mmol/l;

calcio (Ca^{++}): 1,25 mmol/l;

magnesio (Mg^{++}): 0,25 mmol/l;

cloruri (Cl^-): 95 mmol/l;

bicarbonato $(HCO_3)^-$: 25 mmol/l;

lattato $(C_3H_5O_3)^-$: 15 mmol/l;

osmolarità: 344 mOsmol/l.

Composizione: PHYSIONEAL 40 glucosio 2,27%.

Camera piccola «A»:

glucosio monoidrato: 68,85 g/l;

pari a glucosio anidro: 62,6 g/l;

calcio cloruro biidrato: 0,507 g/l;

magnesio cloruro esaidrato: 0,140 g/l.

Camera grande «B»:

sodio cloruro: 8,43 g/l;

sodio bicarbonato: 3,29 g/l;

sodio lattato: 2,63 g/l.

Soluzione finale dopo miscelazione:

glucosio monoidrato: 25,0 g/l;

equivalente a glucosio anidro: 22,7 g/l;

sodio cloruro: 5,38 g/l;

calcio cloruro biidrato: 0,184 g/l;

magnesio cloruro esaidrato: 0,051 g/l;

sodio bicarbonato: 2,10 g/l;

sodio lattato: 1,68 g/l.

Dopo miscelazione, 1000 ml della soluzione finale corrispondono a 362,5 ml della soluzione A ed a 637,5 ml della soluzione B. Il pH della soluzione finale è 7,4.

Composizione in mmol/l della soluzione finale, dopo miscelazione:

glucosio anidro ($C_6H_{12}O_6$): 126 mmol/l;

sodio (Na^+): 132 mmol/l;

calcio (Ca^{++}): 1,25 mmol/l;

magnesio (Mg^{++}): 0,25 mmol/l;

cloruri (CL^-): 95 mmol/l;

bicarbonato $(HCO_3)^-$: 25 mmol/l;

lattato $(C_3H_5O_3)^-$: 15 mmol/l;

osmolarità: 395 mOsmol/l.

Composizione: PHYSIONEAL 40 glucosio 3,86%.

Camera piccola «A»:

glucosio monoidrato: 117,14 g/l;

pari a glucosio anidro: 106,5 g/l;

calcio cloruro biidrato: 0,507 g/l;

magnesio cloruro esaidrato: 0,140 g/l.

Camera grande «B»:

sodio cloruro: 8,43 g/l;

sodio bicarbonato: 3,29 g/l;

sodio lattato: 2,63 g/l.

Soluzione finale dopo miscelazione:

glucosio monoidrato: 42,5 g/l;

equivalente a glucosio anidro: 38,6 g/l;

sodio cloruro: 5,38 g/l;

calcio cloruro biidrato: 0,184 g/l;

magnesio cloruro esaidrato: 0,051 g/l;

sodio bicarbonato: 2,10 g/l;

sodio lattato: 1,68 g/l.

Dopo miscelazione, 1000 ml della soluzione finale corrispondono a 362,5 ml della soluzione A ed a 637,5 ml della soluzione B. Il pH della soluzione finale è 7,4.

Composizione in mmol/l della soluzione finale, dopo miscelazione:

glucosio anidro ($C_6H_{12}O_6$): 214 mmol/l;

sodio (Na^+): 132 mmol/l;

calcio (Ca^{++}): 1,25 mmol/l;

magnesio (Mg^{++}): 0,25 mmol/l;

cloruri (Cl^-): 95 mmol/l;

bicarbonato $(HCO_3)^-$: 25 mmol/l;

lattato $(C_3H_5O_3)^-$: 15 mmol/l;

osmolarità: 483 mOsmol/l.

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e rilascio dei lotti:

Baxter Healthcare SA. Moneen Road Castlebar County Mayo - Irlanda;

Baxter Manufacturing S.p.A., via dell'Osmannoro, 253 - 50019 Sesto Fiorentino, Italia.

Indicazioni terapeutiche: PHYSIONEAL 40 è indicato ogniqualvolta debba essere impiegata la dialisi peritoneale, compresi:

insufficienza renale acuta e cronica;

grave ritenzione idrica;

grave squilibrio elettrolitico;

farmaco-intossicazione da sostanze dializzabili quando non sia disponibile una alternativa terapeutica più adeguata.

Le soluzioni per dialisi peritoneale PHYSIONEAL 40, a base di bicarbonato/lattato, avendo un pH fisiologico, sono particolarmente indicate nei pazienti in cui le soluzioni contenenti solo tampone lattato, avendo un basso valore di pH, provocano durante l'infusione dolore addominale o fastidio all'infusione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164465/M (in base 10) 12HNVK (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: «40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164477/M (in base 10) 12HNVX (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: «40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo A.I.C. n. 036164489/M (in base 10) 12HNW9 (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: «40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164491/M (in base 10) 12HNWC (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: «40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 0361644503/M (in base 10) 12HNWR (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: «40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164515/M (in base 10) 12HNX3 (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: «40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164527/M (in base iCI) 12HNXH (in base 32) I.

Classe di rimborsabiltà: C;

confezione: «40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164539/M (in base 10) 12HNXV (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: «40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164541/M (in base 10) 12HNXX (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: «40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164554/M (in base 10) 12HNYB (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: «40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164566/M (in base 10) 12HNYQ (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: «40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164578/M (in base 10) 12HNZ2 (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: «40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164580/M (in base 10)) 12HNZ4 (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: «40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164592/M (in base 10) 12HNZJ (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: «40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164604/M (in base 10) 12HNZW (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: «40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164616/M (in base 10) 12HP08 (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: «40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164628/M (in base 10) 12HP0N (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: C;

confezione:«40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere connettore lineo, A.I.C. n. 036164630/M (in base 10) 12HP0Q (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

OSP-1 medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'articolo 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modiricati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04487-05A04488

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Totalip».

Estratto provvedimento UPC/II/1856 del 18 aprile 2005

Specialità medicinale: TOTALIP.

Confezioni:

A.I.C. n. 033006014/M - «10» 10 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033006026/M - «10» 30 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033006038/M - «20» 10 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033006040/M - «20» 30 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033006053/M - «40» 10 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 033006065/M - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-004/II/045, II/044.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: Aggiunta di due effetti indesiderati (ipoestesia e tinnito) alla sezione 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Aggiunta del paragrafo «Aterosclerosi» a seguito dei risultati dello studio «Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lowering Study» alla sezione 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04520

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Torvast».

Estratto provvedimento UPC/II/1857 del 18 aprile 2005

Specialità medicinale: TORVAST.

Confezioni:

A.I.C. n. 033007016 - «10» 10 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033007028 - «10» 30 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033007030 - «20» 10 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033007042 - «20» 30 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033007055 - «40» 10 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 033007067 - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-004/II/045, II/044.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: Aggiunta di due effetti indesiderati (ipoestesia e tinnito) alla sezione 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Aggiunta del paragrafo «Aterosclerosi» a seguito dei risultati dello studio «Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lowering Study» alla sezione 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04519

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Carbamazepina Teva».

Estratto provvedimento UPC/II/1858 del 18 aprile 2005

Specialità medicinale: CARBAMAZEPINA TEVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034865016/M - 30 compresse da 200 mg in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 034865028/M - 50 compresse da 200 mg in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 034865030/M - 100 compresse da 200 mg in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 034865042/M - 200 compresse da 200 mg in blister PVC/PVDC;

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0161/001/II/007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.5, 4.6 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04518

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Elosalic».

Estratto provvedimento UPC/II/1859 del 18 aprile 2005

Specialità medicinale: ELOSALIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 035296019/M - 1 tubo in alluminio da 1,8 g unguento;

A.I.C. n. 035296021/M - 1 tubo in alluminio da 15 g unguento;

A.I.C. n. 035296033/M - 1 tubo in alluminio da 45 g unguento.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0217/001/II/002, N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3 e 4.4 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di

entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04517

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale «Imigran».

Estratto provvedimento UPC/II/1860 del 18 aprile 2005

Specialità medicinale: IMIGRAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027975097/M - 2 supposte 25 mg;

A.I.C. n. 027975109/M - 4 supposte 25 mg;

A.I.C. n. 027975111/M - 6 supposte 25 mg;

A.I.C. n. 027975150/M - 12 supposte 25 mg;

A.I.C. n. 027975162/M - 18 supposte 25 mg;

A.I.C. n. 027975174/M - 30 supposte 25 mg.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0119/001/II/013, II/014.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1861 del 18 aprile 2005

Specialità medicinale: IMIGRAN.

Confezioni:

027975123/M - 2 spray nasale monodose 10 mg;

027975135/M - 2 spray nasale monodose 20 mg;

027975147/M - 6 spray nasale monodose 20 mg.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0115/001-002/II/024, II/023.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04516-05A04515

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Proleukin».

Estratto provvedimento UPC/II/1862 del 18 aprile 2005

Specialità medicinale: PROLEUKIN.

Confezioni: 027131010 - iniettabile 1 flac 18.000.000 UI 1 ml.

Titolare A.I.C.: Chiron B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0005/001/II/030.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1 e 5.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04514

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Xyzal».

Estratto provvedimento UPC/II/1863 del 18 aprile 2005

Specialità medicinale: XYZAL.

Confezioni:

035666015/M - 4 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg;

035666027/M - 7 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg;

035666039/M - 10 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg;

035666041/M - 2×10 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg;

035666054/M - 10×10 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg;

035666066/M - 14 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg;

035666078/M - 15 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg;

035666080/M - 20 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg;

035666092/M - 21 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg;

035666104/M - 28 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg;

035666116/M - 30 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg;

035666128/M - 40 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg;

035666130/M - 50 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg;

035666142/M - 60 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg;

035666155/M - 70 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg;

035666167/M - 90 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg;

035666179/M - 100 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0299/001/II/014 e II/12.

Tipo di Modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.6, 4.7, 4.8 e 5.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04512

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Tamobloc».

Estratto provvedimento UPC/II/1864 del 18 aprile 2005

Specialità medicinale: TAMOBLOC.

Confezioni:

033534013 - 3 compresse 2,5 mg;

033534025 - 6 compresse 2,5 mg;

033534037 - 6 compresse 2,5 mg con contenitore;

033534049 - 12 compresse 2,5 mg;

033534052 - 18 compresse 2,5 mg;

033534064 - 3 compresse 5 mg;

033534076 - 6 compresse 5 mg;

033534088 - 6 compresse 5 mg con contenitore;

033534090 - 12 compresse 5 mg;

033534102 - 18 compresse 5 mg;

033534114/M - «rapimelt» 1 strip 2 compresse;

033534126/M - «rapimelt» 1 strip 6 compresse;

033534138/M - «rapimelt» 2 strip 6 compresse;

033534140/M - «rapimelt» 1 strip 2 compresse con contenitore;

033534153/M - «rapimelt» 1 strip 6 compresse con contenitore.

Titolare A.I.C.: Zeneca Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0128/001-006/W016.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.8 e 5.2.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04511

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Ponesta».

Estratto provvedimento UPC/II/1866 del 18 aprile 2005

Specialità medicinale: PONESTA.

Confezioni:

033533011 - 3 compresse 2,5 mg;

033533023 - 6 compresse 2,5 mg;

033533035 - 6 compresse 2,5 mg con contenitore;

033533047 - 12 compresse 2,5 mg;

033533050 - 18 compresse 2,5 mg;

033533062 - 3 compresse 5 mg;

033533074 - 6 compresse 5 mg;

033533086 - 6 compresse 5 mg con contenitore;

033533098 - 12 compresse 5 mg;

033533100 - 18 compresse 5 mg;

033533112/M - «rapimelt» 1 strip 2 compresse;

033533124/M - «rapimelt» 1 strip 6 compresse;

033533136/M - «rapimelt» 2 strip 6 compresse;

033533148/M - «rapimelt» 1 strip 2 compresse con contenitore;

033533151/M - «rapimelt» 1 strip 6 compresse con contenitore.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0128/001-006/W016.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.8 e 5.2.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A04513

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto del decreto n. 47 del 29 aprile 2004, del Ministero della salute, recante: «Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario "Alizin"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 2004).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 61, prima colonna, al terzultimo rigo, dove è scritto: «... da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in *triplice copia non ripetibile.*», leggasi: «... da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in *copia unica ripetibile.*».

05A04597

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501109/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.